

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Riforma presidenzialista dello Stato e modifica in senso uninominale e maggioritario delle leggi elettorali della Camera e del Senato”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

Con questa proposta di legge di iniziativa popolare si vuole modificare radicalmente la forma di governo della Repubblica, dando un assetto presidenzialista alle nostre istituzioni e modificando le leggi elettorali per il rinnovo della Camera e del Senato in senso uninominale maggioritario. La svolta voluta dai cittadini italiani con la vittoria referendaria del 1993 non ha prodotto risultati sensibili ne’ sul piano di una maggiore governabilità delle nostre istituzioni ne’ su quello della riduzione dell’invadenza e del peso dei partiti. Infatti nel 1994 gli italiani avevano “scelto” Silvio Berlusconi e dopo qualche mese si sono ritrovati Lamberto Dini, sorte analoga due anni dopo per Romano Prodi. Ed i partiti hanno continuato a condizionare in maniera determinante la vita politica del nostro paese condizionando e spesso paralizzando l’azione dei diversi Governi che si sono succeduti.

Tutto questo è addebitabile ai limiti specifici del modello istituzionale attuale, che da un lato contiene elementi di democrazia maggioritaria e dall’altro conserva il primato delle forze parlamentari nei confronti del Governo. Per superare tutto questo, è necessario passare al modello “americano”, che prevede una netta separazione del potere esecutivo, affidato al Presidente eletto direttamente dal popolo, e di quello legislativo che spetta al Parlamento.

Con questa proposta di legge da una parte si modifica il quadro costituzionale introducendo il suffragio universale e diretto come metodo di elezione del Presidente della Repubblica, attribuendo a quest’ultimo le responsabilità di governo, attualmente detenute dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riducendo il numero dei parlamentari e dall’altra si riforma il meccanismo di scelta dei deputati e dei senatori abolendo la quota proporzionale e prevedendo la assegnazione di tutti i seggi con un sistema uninominale secco ad un turno.

ARTICOLI

Art. 1

L’art. 74 comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna di esse, questa deve essere promulgata.

L’art. 83 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
*Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
L’elezione del Presidente della Repubblica avviene lo stesso giorno dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

L’art. 84 comma primo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L’art. 85 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

L’art. 86 comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
In caso di impedimento permanente, accertato dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti e convalidato dalla Corte Costituzionale, o di morte o di dimissioni del Presidente della

Repubblica, il Presidente della Camera indice le nuove elezioni del Presidente della Repubblica, entro sessanta giorni, e delle Camere che sono sciolte. L'elezioni delle nuove Camere e del Presidente della Repubblica sono fissate, ai sensi del precedente art.83 comma secondo, nello stesso giorno.

L'art. 88 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato.

L'art. 89 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato.

L'art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri e può revocarne il mandato in qualsiasi momento.

L'art. 93 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:

I Ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

L'art. 94 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato.

Nell'art. 95 comma primo della Costituzione della Repubblica Italiana le parole "*Il Presidente del Consiglio*" sono sostituite dalle parole: "*Il Presidente della Repubblica*". E nel medesimo articolo al comma terzo le parole "*del Consiglio*" sono sostituite dalle parole: "*della Repubblica*".

Nell'art. 96 della Costituzione della Repubblica Italiana sono abrogate le parole "*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*".

Art. 2

L'art. 56, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il numero dei deputati è quattrocentosettacinque.

L'art. 57, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:
Il numero di senatori elettivi è di duecentotrentotto.

Art. 3

Il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, è abrogato limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "settantacinque per cento del" e comma 4;"

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4): limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o"

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2), 3), 4) e 5).

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84;

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4 e comma 5.

Art. 4

Il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modifiche è modificato nel modo seguente:

L'art. 1 comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente:

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla regione.

L'art. 2 è abrogato limitatamente al secondo periodo: *“Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali”.*

L'art. 7 è abrogato.

L'art. 9 comma primo è abrogato limitatamente alle parole: *“che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale”.*

Gli articoli 17 e 18 sono abrogati.

L'art. 19 comma sesto è abrogato.

Proposta di legge di iniziativa popolare “Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge di iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge di iniziativa popolare”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con questa proposta di legge si punta a rivedere la disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge di iniziativa popolare, nella direzione di un deciso rafforzamento del diritto di iniziativa diretta dei cittadini.

Il referendum abrogativo, così come configurato dai padri costituenti, è stato nel tempo reso inefficace dall’azione combinata della Corte Costituzionale e del sistema dei partiti. La Consulta, a cui la legge Costituzionale 11 marzo 1953, n.1 ha assegnato il potere di giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo 75, ha infatti esercitato in maniera discrezionale questo potere creando una situazione che il Presidente Emerito della stessa Corte, Antonio Baldassarre, ha descritto con queste parole: “il giudizio della Corte ha un’ampia dose di arbitrarietà tra virgolette, ma insomma un’ampiezza di discrezionalità tale per cui pochi referendum potrebbero salvarsi, quelli che si salvano è perché il giudice di costituzionalità fa finta che non esistano dei problemi che invece altre volte fa valere”.

Il sistema dei partiti, da parte sua, ha dapprima sabotato il referendum, indugiando nell’approvazione della legge di applicazione dell’articolo 75, in seguito ha ripetutamente rovesciato gli esiti delle consultazioni referendarie ed infine ha giocato la carta dell’astensione, sia con la scelta di silenziare il dibattito sulle proposte referendarie, sia con le decisioni di convocare le consultazioni referendarie in domeniche, in cui era rilevante la percentuale degli elettori in ferie, sia con campagne esplicite per il non voto come strumento per invalidare i risultati delle consultazioni referendarie, che hanno visto larghe maggioranze di cittadini riconoscersi nelle ragioni e nelle richieste dei promotori della iniziativa.

Per fare in modo che, anche in Italia, i cittadini possano intervenire sulle questioni più disparate, dalla modifica dell’architettura istituzionale e costituzionale del paese fino alla risoluzione delle più modeste controversie locali, è dunque necessario riscrivere l’articolo 75 della nostra Costituzione eliminando i principi della inammissibilità dell’iniziativa referendaria sulle materie elencate nel secondo comma dell’articolo 75 e dell’esistenza del quorum della metà più uno dei cittadini come condizione necessaria per la validità della consultazione referendaria e sottrarre alla Corte Costituzionale il potere di controllo preventivo sui quesiti referendari cancellando l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1.

In questo modo sarà possibile determinare anche nel nostro paese le condizioni per un pieno funzionamento di questo istituto come accade nella democrazia americana e svizzera. Basta pensare che, senza vincoli di materia e senza il vincolo del quorum, negli Stati Uniti, dal 1991 al 1998, si sono svolti 259 referendum; 77 nel solo 1994; e addirittura 99 nel 1996 ed in Svizzera, dal 1971 al 1998, si sono tenute 237 consultazioni referendarie. Con questa proposta di legge di iniziativa popolare si intende altresì rafforzare il diritto di iniziativa del cittadino, stabilendo che il Parlamento deve obbligatoriamente calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare entro tre mesi dalla sua presentazione ad uno dei Presidenti delle due Camere.

ARTICOLI:

Art. 1

L’art. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:

E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 2

L'art. 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è abrogato.

L'art. 32 comma secondo della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato limitatamente alle parole: “, *esclusa la cognizione di ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale*”.

L'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato.

L'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è abrogato e sostituito dal seguente:

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 32, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Art. 3

Dopo il secondo comma dell'art. 71 della Costituzione della Repubblica Italiana è aggiunto il seguente comma:

Il Presidente della Camera a cui viene presentata la proposta di progetto di legge di iniziativa popolare la pone all'ordine del giorno per la discussione entro tre mesi dalla verifica della validità delle firme dei richiedenti.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli parlamentari,

con questa proposta di legge Radicali italiani riprende una ventennale battaglia per l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Nel 1993 il referendum che abbiamo presentato per l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti ha ottenuto oltre il 90 per cento dei consensi dei cittadini italiani. Ciò nonostante, dopo alcuni anni la partitocrazia al gran completo, comprendente l’intero arco dei partiti dall’estrema destra all’estrema sinistra, a fronte delle difficoltà riscontrate nell’autofinanziamento delle attività di partito, ha deciso di reintrodurre il sistema di finanziamento pubblico.

La proposta di legge che presentiamo intende abolire la legge 3 giugno 1999, n.157, recante “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, che, aumentando a dismisura l’entità dei rimborsi elettorali, li ha trasformati in una nuova e più consistente forma di finanziamento pubblico dei partiti.

Con questa legge, infatti, sono stati sostituiti i compensi provenienti dalla normativa sul "quattro per mille", abrogata nel maggio del 1999, con un aumento significativo dell’importo dei rimborsi elettorali.

In base alle leggi preesistenti i partiti incassavano, come rimborso, 800 lire per abitante in occasione delle elezioni europee, 1200 lire per abitante in occasione delle elezioni regionali e 1600 lire per abitante in occasione delle elezioni politiche. Con la legge, che si intende abrogare con la presente proposta di legge di iniziativa popolare, i rimborsi sono stati elevati alla soglia di 4000 lire per elettore in occasione di qualunque tipo di consultazione e dalla sua entrata in vigore e grazie a questo, il sistema dei partiti ha incassato un totale di 770 miliardi di lire.

Con l’approvazione di questa legge verrà meno ogni forma di rimborso, e i partiti dovranno necessariamente "rassegnarsi" a non pesare più sul bilancio dello Stato e darsi un modello di funzionamento che coniughi iniziativa politica e ricerca del consenso, e dunque anche il sostegno economico privato e, soprattutto, volontario.

ARTICOLI

Art. 1 (Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, recante ”Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici “. - **finanziamento partiti**).

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 comma 7, e 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

la seguente proposta di legge intende riformare la disciplina dell’attività di patronato e assistenza sociale, determinandone in maniera precisa compiti e funzioni, modificandone radicalmente il sistema di finanziamento e abolendo il monopolio riservato agli istituti promossi dalle maggiori organizzazioni sindacali.

La legge 30 marzo 2001, n. 152, che ha dettato la “nuova” regolamentazione della materia, non ha solo confermato ed aggravato gli elementi più discutibili e regressivi della vecchia disciplina (il monopolio sindacale o parasindacale e il finanziamento pubblico degli enti), ma ha accresciuto in maniera abnorme il mercato “protetto” dei patronati. Infatti, accanto alle funzioni tradizionali di tutela e assistenza in materia previdenziale e socio-assistenziale, sono attualmente conferiti agli istituti di patronato compiti di sostegno, servizio e consulenza tecnica che ne fanno, potenzialmente, il più importante “centro di servizi” in materia di prestazioni sociali sia per i soggetti privati, sia, attraverso il regime di convenzione, per le amministrazioni e istituzioni pubbliche.

Come è già avvenuto per i CAF, anche i “nuovi” patronati confermano dunque la tendenza sempre più evidente alla parastatalizzazione delle organizzazioni sindacali, favorendone la trasformazione in veri e propri giganti economici. Lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità è divenuto progressivamente una sorta di appannaggio istituzionale dei sindacati nazionali.

Per correggere le distorsioni dell’attuale disciplina, senza ridurre la garanzia delle prestazioni sociali, la riforma proposta:

- circoscrive le funzioni dei patronati all’assistenza, tutela e rappresentanza dei cittadini per il conseguimento di prestazioni sociali;
- riconosce il diritto a promuovere istituti di patronato a ogni ente e organizzazione che persegua finalità assistenziali, e che sia in grado di offrire le adeguate garanzie tecniche, finanziarie e organizzative, senza vincoli di diffusione territoriale;
- abolisce il finanziamento pubblico degli enti di patronato, garantendo nel contempo la sostanziale gratuità delle prestazioni, attraverso la detraibilità fiscale degli oneri sostenuti, e prevedendo, inoltre, a tutela dei beneficiari, che il costo massimo delle singole prestazioni sia fissato in base ad un tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro del Lavoro.

ARTICOLI

Art.1.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale")

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152:

- a) all’art. 2, primo comma, le parole “le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori” sono sostituite dalle parole “le associazioni, gli enti e le organizzazioni”; sono abrogati il primo comma, lettere a) e b) e il secondo comma;
- b) all’art. 3, comma 2, sono soppresse le parole “in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale”;
- c) all’art. 3, comma 6, le parole “le confederazioni e le associazioni” sono sostituite dalle parole “le associazioni, gli enti e le organizzazioni”;
- d) l’art 3, comma 7 è abrogato;
- e) l’art. 4, comma 1, lettera g) è abrogato;
- f) all’art. 5, le parole “Le confederazioni e le associazioni di lavoratori” sono sostituite dalle parole “Le associazioni, gli enti e le organizzazioni”;

g) l'art. 6 è sostituito dal seguente

“Art. 6.

(Operatori)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di personale volontario.
2. Per il personale retribuito si applica la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro stabilita dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali.”;

h) all'art. 8, comma 2 sono soppresse le parole : “e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.”; al comma 3 le parole “indicate al comma 2” sono sostituite dalle parole “indicate al comma 1”;

i) l'art. 9, comma 5 è abrogato;

j) l'art. 10 è abrogato;

k) l'art. 13 è sostituito dal seguente

“Art. 13

(Remunerazione delle prestazioni.)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante la disciplina delle modalità di remunerazione delle singole prestazioni offerte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. A tal fine il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emana ed aggiorna annualmente con proprio decreto un tariffario nazionale delle suddette prestazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere favorevole si intende acquisito.

3. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

4. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.”;

l) all'art. 15, comma 2, sono soppresse le parole: “utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia”;

m) l'art. 17, primo comma è abrogato;

n) l'art. 18, primo comma è abrogato;

o) dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente

“Art. 18 bis.

(Norma finanziaria e disposizioni fiscali. Modifiche al D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917)

1. All'art. 13 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma 1 *quinquies*: “Dall'imposta lorda si detraggono gli oneri sostenuti per le prestazioni ricevute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura del 100 % per i redditi imponibili inferiori a euro 12.911,42 e del 75% per i redditi superiori”.

2. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in euro 10.000.

p) all'art. 20, al primo comma sono soppresse le parole: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7”;

al comma 4 sono soppresse le parole: “per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge” nonché le parole “Ai consorzi si

- applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato"; il comma 5 è abrogato;
- q) all'art. 21, primo comma, dopo le parole "Sono abrogati" sono aggiunte le parole "in particolare"; sono abrogati i commi 2 e 3.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Abolizione dell’8 per mille dell’Irpef come meccanismo di finanziamento delle confessioni religiose e dello Stato”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli parlamentari,

i finanziamenti statali alle Chiese violano il principio fondamentale della laicità dello Stato. La cosa è di una tale evidenza che non crediamo doverci soffermare su questo punto. Piuttosto approfondiamo alcuni pretesti che vengono spesso adottati per giustificare il mantenimento dell’imponente trasferimento di fondi che lo Stato italiano destina alle casse delle Chiese.

La prima motivazione, o forse è meglio dire la prima truffa, è quella di chi sostiene che tali trasferimenti di fondi siano una forma di versamento libero e volontario da parte del contribuente, che ha la scelta se destinare l’8 per mille alle Chiese o allo Stato. A parte l’ovvia considerazione che il versamento non è libero e volontario, in quanto si tratta di denaro che spetta all’erario e che come tale viene ceduto alle Chiese, ancora più truffaldino è il meccanismo di ripartizione. Infatti ciascuna Chiesa riceve soldi in misura percentuale al numero di persone che firmano per quella Chiesa e inoltre, si spartiscono proporzionalmente anche i soldi dei cittadini che non compiono nessuna scelta, ne’ a favore delle Chiese ne’ dello Stato.

In questo modo coloro che non esprimono alcuna scelta vengono automaticamente inclusi nel “monte premi” di finanziamenti delle Chiese (e, in percentuale molto minore, dello Stato).

C’è poi chi sostiene che le Chiese svolgono attività socialmente utili, e come tali vanno finanziate. In realtà già oggi esistono finanziamenti su progetti gestiti da associazioni religiose, al di là dell’8 per mille che, invece attribuisce finanziamenti alla Chiesa in quanto tale, indipendentemente da ciò che fa. Sostenere poi, da parte della Chiesa, che quei soldi vengono effettivamente utilizzati per realizzare progetti umanitari invece che per pagare gli stipendi delle proprie burocrazie non è altro che una finzione contabile: i soldi entrano in bilancio, punto e basta.

Ma il peggio si prepara per il futuro. Quasi per bilanciare la sempre più concreta influenza del Vaticano, lo Stato italiano ha intrapreso la strada di estendere il sistema del Concordato anche ad altre confessioni religiose, da far entrare nel menu dell’otto per mille. Così facendo si vuole deliberatamente privilegiare il connotato burocratico e di potere temporale degli apparati delle Chiese, mortificando la religiosità e scoraggiando la scelta volontaria di fare, con i propri soldi e non con quelli destinati alle tasse, un’offerta per l’organizzazione del culto. Un’altra conseguenza altrettanto devastante è quella della creazione di due categorie di culti religiosi, di cui una è quella dei culti “ufficiali” riconosciuti dallo Stato, finanziati e parastatalizzati, e l’altra quella dei culti “non riconosciuti”. Una mostruosità per uno Stato laico.

Ecco perché chiediamo, con questa proposta di legge, di restituire a Cesare quel che è di Cesare e di ristabilire la effettiva libertà e parità dei culti.

ARTICOLI

Art. 1 (Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” e successive modificazioni)

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222:

- a) l’art. 41 è abrogato;
- b) all’art. 44, al comma 1 è soppressa la parola “47”; al comma 2, lettera c), sono sopprese le parole “e 47”; al comma 2 è abrogata la lettera h); al comma 3 sono sopprese le parole “e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all’articolo 47”;
- c) all’art. 47 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
- d) l’art. 48 è abrogato;

- e) all'art. 49, comma 1, sono soppresse le parole: “e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47”.

Art. 2 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni legislative e regolamentari di attuazione e modifica degli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , incompatibili con le norme di cui all'art. 1.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni legislative e regolamentari conseguenti alle intese stipulate a norma dell'art. 8 della Costituzione e relative alla destinazione di quote di gettito IRPEF alle rappresentanze di confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Delega al Governo per l’introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

E’ diffusissima nel Paese la convinzione circa l’esigenza di automatizzare, con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche, operazioni che, con l’attuale sistema, sono esposte ad un altissimo rischio di errore e manipolazione.

Ad ogni tornata elettorale, le polemiche ricorrenti e - sovente - fondate sulle irregolarità e contraddizioni riscontrate nei verbali degli uffici di sezione, che trattano dati posti esclusivamente su supporto cartaceo, confermano l’impressione che, con le attuali procedure, non sia possibile garantire un completo ed assoluto controllo sulle operazioni di voto.

D’altra parte, è sempre meno fondato il timore circa la presunta complessità di sistemi di voto elettronico-telematici, timore che, sino ad oggi, ha impedito l’introduzione nel nostro ordinamento delle procedure di voto in uso in molti Paesi democratici. Al contrario, un sistema come quello previsto da questa proposta di legge sarebbe determinante proprio per semplificare e rendere immediatamente comprensibili agli elettori le modalità di voto e per ridurre i margini di errore e di invalidazione: basti pensare al fatto che la semplice sostituzione della scheda cartacea con una scheda-video consentirebbe di guidare gli elettori nei diversi passaggi e di offrire loro la possibilità di una immediata verifica delle operazioni compiute.

Ancora più evidenti sono i vantaggi che conseguirebbero all’introduzione di un sistema di scrutinio completamente elettronico, che affiderebbe ai componenti degli uffici di sezione il compito, loro proprio, di vigilare sulla correttezza delle procedure di voto, senza obbligarli a sostituirsi, nel trattamento e nel conteggio delle informazioni, ad elaboratori più rapidi, precisi ed affidabili.

Se si riflette con attenzione, infatti, si nota come le consultazioni elettorali e referendarie siano ormai le sole occasioni in cui, nella vita civile italiana, centinaia di milioni di dati sono trattati - in prima istanza - esclusivamente a mano ed in pochissime ore; costituiscono dunque, a tutti gli effetti, un’anomalia cui è necessario porre tempestivamente rimedio.

Nella seconda parte della proposta di legge, si disciplinano le procedure di sottoscrizione delle candidature, delle liste elettorali, delle proposte di *referendum* popolare e delle proposte di legge d’iniziativa popolare, consentendo ai promotori e ai cittadini elettori la possibilità di ricorrere a strumenti telematici ed informatici.

Oggi, il diritto di partecipazione alla vita politica è pregiudicato, in maniera obiettivamente intollerabile, da procedure farraginose e da vincoli burocratici anacronistici, che moltiplicano i costi per i cittadini e per le amministrazioni pubbliche: il sistema di validazione dei moduli, di autenticazione delle firme, di certificazione delle sottoscrizioni, di verifica e di controllo della correttezza delle operazioni è oggi affidato unicamente ad un "movimento fisico" di carte e persone, quando sarebbe possibile - come già avviene per complicatissime operazioni economiche e finanziarie, che parimenti necessitano di procedure di controllo certe ed affidabili - ricorrere al semplice "movimento telematico" di informazioni.

Estendendo anche alle sottoscrizioni elettorali e referendarie il principio della validità della firma digitale - già ampiamente prevista nel nostro ordinamento - e dei documenti informatici, sarebbe possibile procedere ad una significativa semplificazione di procedure, la cui complessità pregiudica oggi l’effettivo esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini.

ARTICOLI

Art. 1

1. Le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e quelle relative ai referendum popolari si svolgono con sistema elettronico, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2

1. Il Governo, con un apposito regolamento da emanare entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente legge, determina il sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui all'articolo 1, in modo:
 - a) da tutelare la segretezza del voto;
 - b) da garantire la chiarezza e comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
 - c) da assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, senza alcun ricorso a supporti cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto, o di parte della documentazione elettorale;
 - d) da garantire la possibilità del voto a distanza per gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o che siano comunque impossibilitati ad esercitare il diritto di voto nelle forme previste dalle norme vigenti.
2. Con lo stesso atto, il Governo determina, per le consultazioni di cui al primo comma, le modifiche del procedimento elettorale, che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.
3. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

Art. 3

1. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori nella forma di un documento informatico inviato per via telematica, su richiesta degli interessati a mezzo di telegramma o per via telematica. La richiesta deve essere inoltrata entro il settimo giorno antecedente la data del voto.

Art. 4

1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, quella dei referendum popolari nonché quella delle proposte di legge d'iniziativa popolare può avvenire, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale.
2. In applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al precedente comma si svolge, anziché nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.
3. La medesima procedura è inoltre attivata, su richiesta dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.

4. Le spese per le operazioni di cui al secondo e terzo comma sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.

Art. 5

1. I promotori delle liste, delle candidature o dei referendum popolari possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero degli Interni, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al primo comma dell'art. 4.
2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono a disposizione i moduli ai cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo quanto a mezzo di firma digitale.

Art. 6

1. Il Governo, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di applicazione di quanto è disposto agli articoli 4 e 5, facendo in modo che, entro gli stessi termini previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:
 - a) gli uffici della pubblica amministrazione, a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al primo comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;
 - b) gli uffici della pubblica amministrazione a cui, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al secondo comma dell'art. 4, siano tecnicamente attrezzati per consegnare ai richiedenti, o, su loro richiesta, direttamente agli uffici pubblici interessati, le certificazioni elettorali nella forma di documento informatico inviato per via telematica.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

Art. 7

1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto, e dunque autenticata, la firma digitale inserita nel documento informatico di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 8

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Istituzioni in rete: delega al governo per la messa in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell’albo pretorio telematico”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

Il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia: la trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione e la possibilità, per ogni cittadino, di accedere ai diversi momenti della vita delle istituzioni. La pubblicità delle attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali è infatti elemento costitutivo della democrazia, perché solo attraverso la conoscenza dei processi decisionali i cittadini possono esercitare consapevolmente e concretamente i poteri politici loro attribuiti dalla Costituzione. Allo stesso modo la pubblicazione degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche deve consentire un accesso, almeno teoricamente, illimitato alle informazioni necessarie per comprendere, valutare e giudicare la condotta di quanti sono titolari o depositari di un interesse pubblico.

Ma il dettato costituzionale che dispone la pubblicità dei lavori parlamentari e le leggi che prevedono la pubblicità delle sedute e degli atti degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono nei fatti inattuati o affidati prevalentemente alla mediazione e, troppo spesso, alle distorsioni dei mezzi di comunicazione di massa. La pubblicità delle sedute e degli atti prevista dalla Costituzione e dalle leggi dovrebbe infatti offrire al cittadino la possibilità di seguire in ogni momento, senza limitazioni o mediazioni, le riunioni degli organi elettivi e giurisdizionali nonché di ottenere copia di qualsiasi atto o documento della Pubblica Amministrazione.

Nella società dell'informazione il dovere di pubblicità non può essere garantito solo attraverso l'accesso "fisico" di un numero necessariamente limitato di cittadini nelle sedi istituzionali, ma deve comportare la trasmissione audiovisiva delle sedute attraverso i più moderni mezzi di comunicazione di massa. Questo diritto di accesso diretto e senza mediazioni alle informazioni istituzionali è oggi negato ai cittadini, salvo poche eccezioni, tra cui il servizio più che ventennale assicurato da Radio Radicale.

Le tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi distribuiti attraverso la rete Internet, consentono oggi di mettere a disposizione del cittadino un numero potenzialmente infinito di canali informativi per la trasmissione audiovisiva, diretta o differita, delle sedute degli organi dello Stato e degli enti territoriali, oltre che di documenti e immagini.

Queste stesse tecnologie consentono l'archiviazione di una quantità pressoché illimitata di informazioni audiovisive e testuali e la possibilità di accedervi direttamente ed in tempo reale da qualsiasi parte del territorio.

Con le tecnologie telematiche il cittadino utente cessa di essere un semplice soggetto passivo di informazioni determinate da altri nella quantità e modalità, ma può interagire con le istituzioni sia scegliendo le informazioni sia manifestando direttamente le proprie opinioni.

La proposta di legge prevede, all’articolo 1, che tutte le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni con almeno 5.000 abitanti), nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, siano trasmesse in modalità audiovisiva attraverso la rete telematica.

L'articolo 2 costituisce un'integrazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241, e prevede la pubblicazione in rete telematica degli atti delle amministrazioni, che, già oggi, sono tenuti a soddisfare la condizione di una completa trasparenza amministrativa.

Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo in forma grafica ma anche in modalità testuale, per consentirne la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità sensoriali.

L'art. 4 prevede l'istituzione, in ogni Comune, dell'albo pretorio telematico. Attualmente, la pubblicità degli atti comunali è garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da ben poche persone.

Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni più importanti di un Comune, e cioè delibere, appalti, concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla conoscenza da parte della generalità dei cittadini, che difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali per consultare questi documenti e per acquisirne copia.

Di fatto, il principio della pubblicità degli atti e della trasparenza delle attività comunali è vanificato.

Questa proposta di legge, lungi dal suggerire scenari "futuribili", si limita a mettere a disposizione della politica e delle amministrazioni pubbliche, strumenti a cui, nella vita civile ed economica, un numero sempre maggiore di cittadini dovrà ricorrere per far fronte ai propri impegni: ne trarrebbero valorizzazione, dunque, non solo l'uso di *media*, che, sino a pochissimi anni fa, sembravano appannaggio di ristrettissime *élites* "tecnologizzate", ma la stessa immagine delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche.

Si può infine osservare che attraverso questa proposta si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete e delle tecnologie telematiche da parte di un numero significativo di cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni dello Stato, restringendo così il divario che ci separa dai paesi più industrializzati. La capacità del nostro paese di competere sui mercati internazionali dipenderà in misura via via crescente dalla diffusione e dall'adozione delle procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali, formativi e produttivi.

ARTICOLI

CAPO I.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVA PER VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI, DEI CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Art. 1.

1. Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il 3° giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
3. Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto è previsto all'art. 26, primo comma, della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati in rete telematica, nei limiti previsti dalla suddetta legge e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici e sintetici e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.
2. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.

Art. 3.

1. Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEGLI ATTI COMUNALI. ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO TELEMATICO.

Art. 4.

1. E' istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 5.

1. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, già sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

Art. 6.

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:
 - a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedurali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
 - b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
 - c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
 - d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica.

Art. 7.

1. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.

Art. 8.

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 516.457.000 euro.

Proposta di legge di iniziativa popolare “Abolizione dell’obbligatorietà’ dell’azione penale”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, contenuto nell’art. 112 della Costituzione della Repubblica italiana, pur astrattamente condivisibile, determina una serie di inevitabili e gravi conseguenze negative, che portarono l’unico altro paese europeo che lo prevedeva, oltre il nostro, la Germania, ad abolirlo a metà degli anni settanta.

In effetti l’elevatissimo numero di *notitiae criminis* che giungono quotidianamente alle Procure della Repubblica rende impossibile il perseguimento di ogni reato. Dietro la vigenza di questa norma finisce col celarsi quindi di fatto l’assoluta discrezionalità con cui ogni singolo pm decide quali reati perseguire, col risultato pratico di avere una altrettanto assoluta non uniformità nell’applicazione della legge sul territorio italiano e rilevanti difficoltà di perseguimento dei reati che per ambito territoriale superino la competenza della singola circoscrizione giudiziaria.

La previsione in capo al Ministro Guardasigilli di un potere di indirizzo in materia di politica penale e l’attribuzione ad ogni Procuratore della Repubblica della responsabilità di far rispettare all’interno del proprio ufficio l’indirizzo fissato, oltre a rimediare alle disfunzioni di cui sopra, avrebbe anche l’effetto di ricondurre al circuito della sovranità popolare - parlamentare la responsabilità politica dell’esercizio di un potere davvero importante per la sicurezza dei cittadini, sottraendola così all’arbitrio del singolo pm, che sarebbe così probabilmente tenuto anche a perseguire reati, come quelli di microcriminalità, altrimenti normalmente trascurati.

ARTICOLI

Art. 1.

L’art. 112 della Costituzione della Repubblica Italiana è abrogato e sostituito dal seguente:

Ciascun Procuratore della Repubblica stabilisce di anno in anno, per il proprio territorio di competenza, le priorità nell’esercizio dell’azione penale, basandosi sulle priorità stabilite a livello nazionale dal Ministro di Grazia e Giustizia che le illustra, entro il 30 novembre dell’anno precedente, in una relazione annuale al Parlamento.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Separazione delle carriere dei magistrati”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con questo disegno di legge di iniziativa popolare si intende eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità dell’ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte le altre liberal-democrazie occidentali , e cioè la possibilità per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante a quella requirente, così come attualmente stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n.12.

Tale decreto prevede che i magistrati, a semplice domanda, e previo parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera, dall’esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all’esercizio di funzioni requirenti (magistrati – non giudici - che svolgono le funzioni di pubblico ministero) e viceversa.

E’, questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative per l’immagine e l’effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, elemento quest’ultimo essenziale per la percezione della legittimità del procedimento giudiziario da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto dal CPP del 1989, e non appare adeguata ad assicurare la necessaria preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse, e tali da richiedere una differente “forma mentis”: garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l’accusa contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente impensabile che, da un giorno all’altro, chi ha combattuto il crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.

Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l’una e l’altra funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e forza al giudice.

ARTICOLI

Art. 1

L’articolo 190, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante “Ordinamento giudiziario” è abrogato. Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente comma: “*Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle è vietato in ogni caso*”.

L’articolo 191 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.

L’articolo 192, comma 6, del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” è abrogato.

L’articolo 198 del menzionato R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 limitatamente alle parole: “Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.” è abrogato.

Proposta di legge di iniziativa popolare :”Responsabilità civile dei magistrati”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

L'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare è quello di consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli abbia eventualmente causato attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo, o in caso di diniego di giustizia.

Da questo punto di vista, occorre ricordare che già nel 1987 si tenne un referendum (il cosiddetto "referendum Tortora") che mirava a far sì che il giudice che avesse arrecato - con dolo o colpa grave - un danno al cittadino, fosse tenuto a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare gli articoli 55, 56 e 74 del Codice di procedura civile, che impedivano al magistrato di rispondere in sede civile dei suoi errori, come invece accadeva (e accade) per qualunque altro funzionario dello Stato. Oltre l'80% dei cittadini votò “sì”, indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.

Subito dopo, però, il Parlamento (guidato dal terzetto DC-PCI-PSI) rapinò il risultato del referendum votando la cosiddetta "legge Vassalli" che travolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermando quello, opposto, della responsabilità dello Stato. La “legge Vassalli”, infatti, prevede che il cittadino che abbia subito un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo - si badi - entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. La legge Vassalli ha così raggiunto il suo scopo: ridurre al minimo le domande di risarcimento e ristabilire un regime di irresponsabilità per i magistrati.

Attraverso l’approvazione di questo disegno di legge invece, si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave.

ARTICOLI

Art. 1

L’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

- 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. L’azione civile per il risarcimento del danno sono regolati dalle norme ordinarie.*

Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della citata legge 13 aprile 1988 n. 117.

L’art. 9, comma 1, della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato e sostituito dal seguente: “*Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al*

titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.”

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura.

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

L'obiettivo di questo disegno di legge di iniziativa popolare consiste nella abolizione del voto di lista per la elezione dei membri togati del CSM, e nell'introduzione del voto maggioritario uninominale a turno unico, per ottenere il risultato di "sganciare" l'elezione del candidato dall'appartenenza ad una corrente ed alla relativa lista, e di "legarla", invece, alle preferenze raccolte immediatamente e direttamente sul suo nome, in base al suo prestigio e alle sue capacità personali: in sostanza, si tratta di un primo e decisivo passo per sottrarre i rappresentanti dei magistrati alla lottizzazione correntocratica e per difendere la loro effettiva indipendenza e libertà di giudizio.

Da questo punto di vista, occorre ricordare che, secondo la Costituzione, il CSM è l'organo che deve garantire l'indipendenza della magistratura dai condizionamenti politici e partitici per tutto ciò che attiene alla sua organizzazione interna (carriere, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.), e deve anche assicurare la professionalità del corpo togato.

I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati (membri togati), mentre il restante terzo viene eletto direttamente dal Parlamento (membri laici).

A partire dagli anni '60, però, in seno all'Associazione dei magistrati, nacquero correnti di diversa impostazione ideologica, che cominciarono a dotarsi di propri organi dirigenti, di uffici stampa, proprio come dei veri “partiti dei magistrati”. Da quando, poi, nel 1975, il sistema elettorale dei membri togati del CSM (inizialmente uninominale maggioritario) fu trasformato in proporzionale, questi non sono più stati eletti perché stimati e rispettati dai colleghi per il loro prestigio, la loro professionalità e la loro preparazione, ma esclusivamente in quanto rappresentanti di questa o quella corrente, di questo o quel “partito dei magistrati”: Magistratura Democratica, Unità per la Costituzione, Magistratura Indipendente, e così via. Ed il CSM, in pratica, è divenuto un vero e proprio parlamentino dei magistrati, con i diversi gruppi a confrontarsi, i capigruppo, le loro riunioni in separata sede: un organismo fortemente politicizzato, rispondente ad una ferrea logica corporativa, che si contrappone al Parlamento disputandogli la legittimità delle decisioni in materia di politica criminale, e straripando, con la politicizzazione del proprio ruolo, ben al di là del dettato costituzionale.

Questo disegno di legge se approvato consentirebbe di sottrarre i magistrati alla lottizzazione delle correnti, consentirebbe l'elezione dei migliori e più preparati tra i candidati come membri del CSM, piuttosto che i rappresentanti di questa o quella corrente e, in ultima analisi, consentirebbe di rompere il nesso perverso, incostituzionale e a volte non trasparente, fra politica e magistratura, restituendo ad entrambe la necessaria autonomia.

ARTICOLI

Art. 1

Il comma 14 dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) è abrogato e sostituito dal seguente: *“Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati.”*

L'art. 27 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato e sostituito dal seguente:

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Riduzione dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure in materia di libertà anticipata”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

l’obiettivo di questo disegno di iniziativa popolare è innanzitutto quello di ridurre drasticamente i tempi di custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

L’articolo 13 comma 5 della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l’articolo 27 comma 2 della stessa Costituzione considera l’imputato "non colpevole" fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva –insieme al diritto ad un giusto e rapido processo- è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie (articolo 6 della Convenzione Europea e articolo 14 numero 2 del Patto Internazionale) vincolanti per l’Italia.

Ne deriva che "la legge" a cui il citato articolo 13 comma 5 della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai principi appena richiamati, che impongono - innanzitutto al legislatore ordinario- delle precise regole di condotta, cioè, per l'appunto, delle scelte legislative conformi da un lato alla presunzione d’innocenza e dall’altro al diritto ad un giusto e rapido processo.

A fronte di questa situazione, il Codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, fino a 3285 giorni...in attesa di una sentenza definitiva!

Si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto rapido.

E non a caso il 45,11 % della popolazione carceraria in Italia è in attesa di giudizio: un popolo di presunti innocenti, in custodia cautelare, "praticamente" a tempo indefinito.

Questo disegno di legge di iniziativa popolare mira a porre rimedio a questa situazione imponendo dei termini massimi di un anno per i reati più gravi, dilatabili, in virtù di sospensioni di diversa natura, fino a due anni

Sono previste inoltre modifiche all’ art. 54 della legge 26 Luglio 1975, n.354, contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri. Ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti, con altissimi costi in termini di risorse finanziarie ed economiche necessarie per assicurare la loro presenza fisica alle udienze, mentre decine di migliaia di istanze restano senza risposta. Se si considera la situazione di crescente sovraffollamento delle carceri italiane con i conseguenti problemi relativi alla vivibilità e al rispetto dei diritti umani dei detenuti, e il fatto che nel 1998 su 31.487 domande di liberazione anticipata, ne sono state accolte ben 23.827, si comprende l’importanza e l’utilità di rendere automatica la concessione del beneficio, ricorrendo al tribunale di sorveglianza solo nel caso in cui la direzione dell’istituto di pena segnali con relazione motivata la condotta negativa del detenuto.

Si propone inoltre di aumentare da 45 a 60 i giorni di sconto di pena per ogni semestre, per rafforzare il “patto” di convivenza civile nelle prigioni, incentivare la buona e regolare condotta e l’adesione a tutte le opportunità risocializzanti che l’espiazione della pena offre, prendendosi al contempo cura della sicurezza delle decine di migliaia di operatori penitenziari che vivono quotidianamente a contatto coi detenuti, a rischio della propria incolumità.

ARTICOLI

Art. 1.

All'art. 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. nel comma 1, alla lettera a) al n. 1), le parole "tre mesi" sono sostituite con le parole: "un mese e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 2), le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera a) al n. 3), le parole "un anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi";

2. nel comma 1, alla lettera b) al n. 1), le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 2), le parole "un anno" sono sostituite con le parole: "sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi" sono sostituite con le parole: "nove mesi";

3. il numero 3bis del comma 1, lettera b) è sostituito dal seguente: "3bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";

4. nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 1), le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 2), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; nel comma 1, alla lettera b-bis) al n. 3), le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni";

5. nel comma 1, alla lettera c) al n. 1), le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni"; nel comma 1, alla lettera c) al n. 2), le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; nel comma 1, alla lettera b) al n. 3), le parole "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

6. nel comma 4, alla lettera a), le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; . nel comma 4, alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; . nel comma 4, alla lettera c), le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti "tre anni".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, è sostituito dal seguente:

<<1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

<<2 – bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti>>.

- 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano di età.*
- 2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.*

L'art. 39 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 è abrogato e sostituito dal seguente:

- 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.*
- 2. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma del comma 1 si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.*
- 3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore.*

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Abolizione del sostituto d’imposta”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

la presente proposta di legge intende abolire il meccanismo del sostituto d’imposta, consentendo a tutti i cittadini di ricevere interamente i propri guadagni e di versare solo successivamente le imposte, tutti con le stesse modalità.

Una vera democrazia esige che i cittadini, prima di ogni altra cosa, possano rendersi conto di quanto l’imposizione fiscale incida sulla loro busta paga e sui loro redditi. Oggi in Italia, per la grande massa dei lavoratori dipendenti, ciò è impedito. È il datore di lavoro, infatti, che ogni mese trattiene alla fonte e provvede a versare allo Stato le tasse dovute dal lavoratore. Ciò che il lavoratore riceve in busta paga, quindi, non è lo stipendio cui ha diritto, ma solo ciò che dello stipendio gli rimane dopo aver pagato le tasse, salvo i conguagli definitivi su base annuale. Se egli si rendesse davvero conto di quanto lo Stato gli sottrae in termini di sole imposte dirette, pretenderebbe dallo Stato una buona utilizzazione di quel denaro e chiederebbe conto a chi governa dei disservizi, degli sprechi e del pessimo funzionamento dei pubblici uffici. Vi sono poi, anch’esse non visibili dai cittadini, le imposte indirette (invisibili perché comprese nel prezzo dei prodotti acquistati o diluite nel tempo) e i contributi sociali obbligatori (anch’essi pagati dal datore di lavoro con la ritenuta alla fonte).

Con l’approvazione di questa legge i lavoratori dipendenti riceverebbero dal datore di lavoro l’intera busta paga e verserebbero essi stessi le proprie tasse allo Stato. Essi sarebbero così messi in grado di verificare tangibilmente l’esatto importo del proprio stipendio ed essere edotti almeno del peso dell’imposizione diretta, per poter così più consapevolmente far valere i propri diritti di cittadini e contribuenti e pretendere dallo Stato un corretto rendiconto del proprio operato ed una maggiore trasparenza nella gestione del denaro riscosso. Si tratterebbe, insomma, di una riforma di grande importanza sul piano economico, ma soprattutto su quello della libertà e della responsabilità nei rapporti tra cittadino e Stato.

ARTICOLI

Art. 1

1. L’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, è abrogato.

2. All’articolo 25 comma 1 sono abrogate le parole “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore del condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell’art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese”.

3. All’articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e successive modificazioni, sono abrogate le parole “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché”.

Proposta di legge d’iniziativa popolare: “Nuova disciplina dei licenziamenti individuali (abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) e delega al Governo per l’istituzione del sussidio di disoccupazione e per l’integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

la proposta di legge affronta uno dei nodi più spinosi del mercato del lavoro: la disciplina dei licenziamenti individuali. Attualmente in Italia per i lavoratori dipendenti delle aziende private sono in vigore due differenti discipline, a seconda che il lavoratore sia assunto in un’azienda con più o meno di quindici dipendenti. In ogni caso il licenziamento individuale deve essere motivato da “giusta causa” o “giustificato motivo”. Qualora il magistrato stabilisca che non sussista nessuna di queste due motivazioni, nel caso di licenziamento operato in azienda con più di quindici dipendenti, viene decretato automaticamente il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni e di tutti i contributi relativi al periodo dal licenziamento alla sentenza, che spesso giunge dopo numerosi anni. Tale meccanismo di automaticità del reintegro è riscontrabile solo in Italia. Il licenziamento senza giusta causa operato da un datore di lavoro con meno di quindici dipendenti viene invece sanzionato dal giudice con la corresponsione al lavoratore licenziato di un indennizzo monetario, non essendo in questo caso applicabile l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. L’attuale disciplina, quindi, crea un’ingiustificabile disparità di trattamento nell’ambito del lavoro dipendente privato. Ma soprattutto determina una situazione di estrema rigidità del mercato del lavoro che è una delle principali cause dell’elevato tasso di disoccupazione in Italia - in particolare tra i giovani -, di un ricorso, fin troppo massiccio ormai, ai contratti atipici nonché dell’elevatissima percentuale di disoccupati di lungo periodo. Sul fronte delle imprese più grandi, l’art. 18 funziona come potente deterrente a nuove assunzioni con “normali” contratti a tempo indeterminato; per le aziende più piccole, invece, l’art.18 costituisce un disincentivo alla crescita degli addetti oltre le quindici unità.

La proposta di legge punta all’introduzione di un unico regime sanzionatorio dei licenziamenti senza giusta causa, con l’introduzione di un forte indennizzo monetario graduato in base all’età e alla professionalità del lavoratore. In questo modo si avvicina la disciplina italiana dei licenziamenti individuali a quella vigente nel resto d’Europa, offrendo ai lavoratori una tutela che non finisca per costituire un fattore di scarsa competitività delle imprese ed un disincentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro. La disposizione del reintegro nel posto di lavoro, naturalmente, resta immutata per i licenziamenti discriminatori o per rappresaglia (nel caso, ad esempio, di attività politica o sindacale).

Infine, la proposta di legge introduce un sistema generalizzato di sostegno al reddito di tutti i disoccupati secondo i criteri più avanzati sperimentati nei vari paesi europei. In particolare si prevede un sussidio di durata limitata (48 mesi) e vincolato alla ricerca - e all’accettazione - di una nuova occupazione nonché all’accettazione di percorsi formativi. Si colma così una grave lacuna nelle politiche sociali italiane: il sostegno al reddito dei disoccupati - se si escludono strumenti parziali e discutibilissimi quali la cassa integrazione guadagni - è stato, fino ad oggi, sostanzialmente nullo.

ARTICOLI

Art. 1. *(Campo di applicazione della disciplina del recesso)*

1. Salva l’eventuale disciplina più favorevole per il prestatore di lavoro, contenuta in contratto individuale o collettivo stipulato dopo la pubblicazione della presente legge, e salvi comunque i divieti del licenziamento discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, del licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell’articolo 2110 del codice civile e dell’articolo 2 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204, e del licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, il recesso del datore di lavoro da un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato è consentito alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

2. Sono rapporti di collaborazione, ai fini della presente legge:

a) i rapporti di lavoro subordinato;

b) i rapporti di collaborazione personale autonoma coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, ivi compresi quelli aventi per oggetto prestazioni svolte a distanza mediante collegamento informatico e telematico;

c) i rapporti tra i soci lavoratori e le cooperative di produzione e lavoro.

3. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del recesso di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 il rapporto di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, il rapporto di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e il rapporto di lavoro sportivo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 2. (Comunicazione del licenziamento e preavviso)

1. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta.

2. Quando non sia stato stipulato il patto di prova o il relativo termine sia scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso non inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio del lavoratore nell'azienda, con un minimo di sei e un massimo di dodici.

3. Dal momento della comunicazione di cui al comma 2 il lavoratore ha la facoltà di optare per la cessazione immediata del rapporto con conseguente incremento dell'indennità di licenziamento, a norma del comma 1 dell'articolo 3.

4. Quando il licenziamento sia motivato da soppressione del posto di lavoro con corrispondente riduzione dell'organico aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di esonerare il lavoratore dalla prestazione dopo il primo mese del periodo di preavviso. In tal caso è dovuta al lavoratore una indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono i mesi del periodo residuo di preavviso. Detta indennità costituisce a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.

5. Il termine di preavviso di cui al secondo comma è dimezzato:

a) nel rapporto di collaborazione autonoma di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;

b) nei rapporti di collaborazione subordinata, anche del socio cooperatore, di cui siano titolari datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di sedici lavoratori subordinati, ivi compresi gli eventuali soci cooperatori;

c) nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della comunicazione del licenziamento abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

Art. 3. (Indennità di licenziamento)

1. All'atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento non motivato da inadempimento del prestatore, a quest'ultimo è dovuta dal datore di lavoro una indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, aumentati di sei e diminuiti del numero di mesi del preavviso spettante al lavoratore e da lui effettivamente goduto a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché del numero di mensilità di indennità sostitutiva del preavviso eventualmente corrispostagli a norma del comma 4 del medesimo articolo.
2. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il prestatore di lavoro, contenuta in contratto individuale o collettivo stipulato dopo la pubblicazione della presente legge, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento non viene computata la parte di retribuzione lorda annua eccedente il limite di euro 30.987,41. Detto limite verrà modificato ogni tre anni mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'ISTAT.
3. L'indennità di licenziamento non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.

4. L'indennità di licenziamento di cui ai commi precedenti è dimezzata nei casi di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b).
5. L'indennità di licenziamento non è dovuta nel caso di recesso del datore di lavoro da rapporto di lavoro in prova e nel caso di cui all'art. 2, comma 5, lettera c).

Art. 4. (Licenziamento disciplinare)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche al licenziamento motivato da inadempimento del lavoratore. In tal caso il periodo di preavviso e l'indennità di licenziamento si riducono in proporzione alla gravità dell'inadempimento, fino ad azzerarsi nel caso di inadempimento tale da giustificare il licenziamento *ad nutum*.
2. Ai fini della riduzione o dell'azzeramento del preavviso e dell'indennità di licenziamento di cui al comma 1, il datore di lavoro deve contestare l'inadempimento per iscritto e in modo preciso al lavoratore e consentirgli di presentare le sue eventuali giustificazioni, in forma orale o scritta, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale o consulente di sua fiducia. L'eventuale recesso non può essere intimato prima che siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione scritta dell'inadempimento.
3. L'eventuale impugnazione, da parte del lavoratore, della riduzione del periodo di preavviso e dell'indennità di licenziamento deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione del licenziamento stesso, mediante ricorso alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere notificato al datore di lavoro entro dieci giorni dalla presentazione a cura dell'ufficio. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione il datore di lavoro deve presentare alla Commissione la motivazione precisa del proprio provvedimento e indicare i mezzi di accertamento dei fatti rilevanti. La Commissione, convocate le parti, deve decidere, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con provvedimento motivato, dandone comunicazione a ciascuna delle parti stesse. Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione il provvedimento può essere impugnato in sede giudiziale secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, per motivi procedurali o sostanziali.

Art. 5. (Licenziamento collettivo)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche al licenziamento per riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In tal caso, l'indennità di licenziamento si riduce di un importo pari alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore durante la procedura di esame congiunto in sede sindacale e amministrativa, di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della suddetta legge, e di un ulteriore importo pari al contributo eventualmente dovuto dall'imprenditore all'istituto previdenziale a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della stessa legge.

Art. 6. (Sussidio di disoccupazione)

1. Al fine di razionalizzare i sistemi di protezione sociale contro il rischio di disoccupazione, di integrare i regimi di tutela dell'impiego con interventi a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati e di migliorare l'efficienza e l'equità della spesa sociale, il Governo della Repubblica è delegato, sentita le Conferenze Stato Regioni e Stato Autonomie Locali, ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del sussidio di disoccupazione con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) riordinare all'interno di un unico regime il sistema degli ammortizzatori sociali e dei sussidi di carattere assistenziale, volto ad integrare il reddito delle persone disoccupate, secondo un principio di eguaglianza ed equità;
 - b) stabilire livelli di protezione minima uniformi e obbligatori, applicabili alla generalità dei disoccupati;
 - c) definire i criteri di accesso alle prestazioni e le tipologie dei beneficiari sulla base di parametri obiettivi di debolezza socio-occupazionale, secondo i seguenti principi:
 1. che ai fini della presente legge si considerino aventi diritto al sussidio tutti i cittadini disoccupati od impiegati con contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c., con reddito mensile inferiore all'ammontare del sussidio di disoccupazione e non aventi diritto al trattamento di quiescenza;
 2. che il sussidio sia graduato nell'ammontare e nella durata con riferimento all'età e al curriculum formativo e professionale e alle condizioni economiche del nucleo familiare degli aventi diritto;

3. che il sussidio sia rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'ISTAT;
 4. che il sussidio abbia durata limitata e comunque non superiore ai 48 mesi, anche non continuativi, e sia riservato ai soli lavoratori ultratrentenni, con l'eccezione dei lavoratori con invalidità fisica superiore al 50% o psichica superiore al 25%;
 5. che la durata del sussidio sia incrementato di un terzo nelle regioni in cui il tasso di disoccupazione sia superiore al doppio della media nazionale;
 6. che il sussidio non sia sottoposto a tassazione e a contribuzione previdenziale e non sia quindi riconosciuto ai fini pensionistici;
 7. che per i soggetti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, il diritto al sussidio decorra a partire dal termine di un periodo, successivo alla data di licenziamento, pari a tanti mesi quanti sono stati i dodicesimi di retribuzione lorda riconosciuti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro come indennità di licenziamento;
- d) integrare le prestazioni economiche del sussidio con servizi di riqualificazione professionale, da effettuarsi senza oneri per il lavoratore disoccupato a cura dei servizi pubblici per l'impiego;
- e) prevedere che l'ingiustificato rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un contratto di lavoro, ancorché a termine, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di una prestazione di lavoro occasionale comporti la perdita del diritto al sussidio di disoccupazione per un periodo di due anni; qualora l'entità della retribuzione per i soggetti di cui alla lettera c), n. 1 sia inferiore a quella del sussidio si provvede, qualora il lavoratore lo richieda, ad integrare detta retribuzione sino all'ammontare del sussidio stesso; le percentuali di utilizzo del sussidio ai fini di detta integrazione concorrono a determinare il limite massimo erogabile in relazione sia all'ammontare, sia alla durata;
- f) provvedere agli oneri derivanti dall'istituzione del sussidio di disoccupazione attraverso:
1. la revisione dei regimi attualmente previsti per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria e per la mobilità;
 2. il riordino della spesa pensionistica, abolendo le pensioni di anzianità, con l'esclusiva eccezione di quelle relative a lavoratori impiegati in attività usuranti, e liberando risorse derivanti dai contributi previdenziali mediante lo smobilizzo del TFR verso forme di previdenza integrativa;
 3. il rafforzamento delle misure contro l'evasione e l'elusione contributiva;
- g) stabilire l'integrazione fra il sussidio di disoccupazione e le altre forme di integrazione del reddito, riducendo e razionalizzando la tipologia delle prestazioni economiche.

Art. 7. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 15 luglio 1966, n. 604; l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; la legge 11 maggio 1990, n. 108; il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Proposta di legge di iniziativa popolare:
“Provvedimenti urgenti per il riordino del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, l’innalzamento dell’età minima per la pensione e il
miglioramento delle pensioni minime”**

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

L'Italia, in modo più marcato rispetto agli altri paesi industrializzati, si trova a dover far fronte ai problemi che derivano dall'invecchiamento della popolazione (frutto della flessione della natalità e dell'allungamento della vita media, passata tra il 1960 e il 1997 da circa 67 a 75 anni per gli uomini e da 73 a 81 anni per le donne¹ e destinata ad accrescersi ulteriormente di circa 5 anni nei prossimi 50 anni). Questa situazione rende urgente riformare il sistema previdenziale pubblico al fine di assicurarne la sostenibilità finanziaria e di ripartirne il costo in modo equo tra le generazioni. La nostra idea di fondo è che si debba avviare il passaggio ad un sistema previdenziale a capitalizzazione, l'unico in grado di assicurare l'equità tra le generazioni e di mettere l'ingente risparmio previdenziale al servizio dello sviluppo economico, ma nell'immediato vi sono alcuni nodi cruciali da risolvere per evitare il collasso dell'attuale sistema.

Il peso della spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL, attualmente pari al 14,2%, è destinato, a sistema invariato, a raggiungere nel 2030 il valore del 15,9%, stabilizzandosi poi nel decennio successivo su tale livello. L'entità della spesa per il finanziamento dei sistemi pensionistici pubblici è tale da assorbire i due terzi della spesa sociale, lasciando così, contrariamente a quanto accade in quasi tutti gli altri paesi europei, ben poche risorse per interventi sulla famiglia, sulla disoccupazione, sulla formazione, sulla casa e così via.

Il sistema pensionistico italiano genera ogni anno un disavanzo di circa 100.000 miliardi di lire (ogni anno si pagano circa 300.000 miliardi di pensioni a fronte di circa 200.000 miliardi di contributi sociali).

Questo accade nonostante i lavoratori italiani siano gravati da un elevatissimo tasso di contribuzione del 32,7% (calcolato al netto dei contributi destinati al TFR, pari ad un ulteriore 7,7%; la media UE è del 17,9%), che è, inoltre, ben al di sotto di quella che sarebbe l'aliquota contributiva di equilibrio, che è pari, secondo dati della Ragioneria Generale dello Stato, al 45% e che è destinata a raggiungere tra il 2025 e il 2030 il picco di circa il 49%.

Un maggiore equilibrio finanziario ed una maggiore equità potrebbero essere conseguiti rafforzando il pilastro della previdenza integrativa, obiettivo che tuttavia, ragionevolmente, non potrà essere raggiunto fintanto che i livelli della contribuzione obbligatoria resteranno così incredibilmente elevati.

Occorre dunque agire con urgenza per modificare i parametri del sistema pubblico. Le principali modifiche proposte in questo disegno di legge sono le seguenti:

L'eliminazione delle cosiddette “pensioni di anzianità”, quelle che ancor oggi consentono il pensionamento a lavoratori sotto i 55 anni: a partire dal 2002 sarà possibile il pensionamento per quei lavoratori che abbiano raggiunto un'età contributiva e un'età anagrafica che sommate diano la cifra di 95; a decorrere dal 1° gennaio 2004 tale cifra sarà elevata a 100.

L'età minima per la pensione di vecchiaia, fissata nella Legge Dini a 57 anni, viene elevata a 60.

Le misure precedenti configurano risparmi di spesa tali da poter assicurare la copertura di un'altra misura doverosa ma altrimenti insostenibile: l'innalzamento ad un milione delle pensioni minime, contenuto all'art.5 della Proposta di Legge. Ovviamente la cifra di un milione si intende cumulativa di tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, fatte salve le prestazioni corrisposte a fronte di handicap o invalidità.

Infine all'art.8 si prevede l'equiparazione tra fondi pensione “chiusi” e “aperti”, in modo tale da assicurare al lavoratore una piena libertà di scelta nella previdenza integrativa.

ARTICOLI

¹ dati Eurostat

Art. 1 - Estensione del sistema contributivo

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n.335 è aggiunto il seguente comma 13 bis:
" A valere per i periodi successivi al 31.12.2001, ai lavoratori di cui al precedente comma è applicato il sistema contributivo ai sensi delle vigenti normative. La relativa pensione risulterà determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31.12.2001, calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla disciplina in vigore precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità di servizio calcolate secondo il sistema contributivo."

2. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è modificato come segue:
" Con decorrenza 1° gennaio 2002, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'Istat, relativa all'anno solare immediatamente precedente.
Con uno o più decreti legislativi, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a individuare meccanismi di rivalutazione periodica del montante contributivo ragguagliati alla dinamica delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti.

Art. 2. - Pensionamento di anzianità

1. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti, iscritti all'Ago e alle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue:

- a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva e di una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra di 95 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a 100 con decorrenza 1° luglio 2004. Da questa data sono abolite le disposizioni relative al divieto di cumulo tra pensione e reddito;
- b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo parziale secondo le vigenti disposizioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare il 133 per cento della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno;
- c) i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b) con conseguente corresponsione della pensione maturata, possono essere fatti valere dal lavoratore al momento della cessazione del diritto alla indennità di mobilità, prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di requisiti di età e di anzianità contributiva la cui somma dia luogo alla cifra di 100 dal 1° luglio 2002.

3. A coloro che si trovino in regime di prosecuzione volontaria, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano , se più favorevoli, le normative previgenti.

4. Con uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese ad individuare, in quanto compatibili con le caratteristiche del lavoro autonomo, le mansioni considerate particolarmente usuranti, i soggetti a cui riconoscere benefici equipollenti a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché le conseguenti modalità di copertura in armonia con quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.

5. Con uno o più decreti legislativi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri di un correttivo da applicarsi alle pensioni di anzianità e determinato sulla base di principi attuariali riferiti alla aspettativa di vita al momento della quiescenza. Tali criteri e modalità sono sottoposti a revisione decennale mediante decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quelli del Tesoro e della Funzione pubblica.

6. Con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme che stabiliscano le modalità e i criteri della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche, applicando aliquote progressive che prevedano una diminuzione del prelievo sulle prestazioni inferiori all'importo pari a tre volte il minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti ed un incremento del prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

Art 3. Pensione di vecchiaia

1. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole "di cui al comma 19" sono sostituite con le parole "di vecchiaia"; la parola "cinquantasettesimo" è sostituita con la parola "sessantesimo".

La tabella A di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai coefficienti di trasformazione del montante individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento, è modificata in rapporto ai nuovi limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia (da 60 a 65 anni).

3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è attuata la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle vigenti tabelle di mortalità dell'Istat, a partire al 1° gennaio 2002.

Art 4. Perequazione automatica

1. Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati rivolti ad individuare forme e modalità di aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) uniformità della retribuzioni di riferimento; b) modulazione dell'adeguamento in rapporto ai livelli pensionistici al fine di favorire i trattamenti più bassi; c) individuazione della percentuale di rivalutazione in modo di realizzare un aggancio parziale alle dinamiche retributive e modulato all'effettivo importo della pensione. Le relative norme troveranno comunque applicazione graduale a partire dal 1° gennaio 2003.

Art 5. Pensioni integrate al minimo, trattamenti Ivs di importo modesto e pensioni sociali

1. Entro il 31 marzo 2002 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti un programma di elevazione graduale a lire un milione per tredici mensilità del trattamento previsto per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti invalidità, vecchiaia e superstiti comunque inferiori a tale livello. Nel determinare il nuovo importo, l'ente previdenziale include gli eventuali altri trattamenti previdenziali e assistenziali, di natura pubblica e obbligatoria, erogati agli interessati nonché gli apporti della perequazione automatica, facendo comunque salve le prestazioni corrisposte a fronte di un handicap o di una invalidità o malattia professionale. Nel determinare le diverse scadenze i decreti legislativi devono prioritariamente tener conto dei seguenti criteri: età dell'interessato, condizioni reddituali con riferimento al diritto alla maggiorazione sociale, responsabilità familiari. La prima quota dei miglioramenti entra in vigore dal 1° giugno 2002.

2. A far tempo dal 1° gennaio 2002 il trattamento previsto per i titolari di pensione sociale è elevato al lire seicentomila mensili per tredici mensilità. A far tempo dal 1° gennaio 2004, il medesimo trattamento è elevato a lire ottocentomila mensili per tredici mensilità. Per la determinazione del nuovo importo si applica quanto previsto al precedente punto 1.

Art 6. - Aliquote contributive

1. Il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166, si applica, al posto della contribuzione ordinaria, anche alle quote di retribuzione riconosciute, in sede di contrattazione aziendale, a titolo di miglioramento della produttività e della efficienza produttiva, erogate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di cui al comma precedente, gravate della sola contribuzione di solidarietà di cui all'articolo 9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione in aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1995 n. 335, con applicazione del trattamento tributario previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 11 della predetta legge.

3. Nel corso del triennio 2002-2004, il Governo della Repubblica, avvalendosi del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n.335, tenendo conto dei risparmi realizzati per effetto delle misure introdotte dalla presente legge, con dpcm, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare, annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, le aliquote contributive in ragione dei minori oneri sostenuti in ciascuna gestione, al netto degli apporti dello Stato.

Art 7.- Riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante la fusione di enti, l'incorporazione di funzioni e compiti;
- b) il risanamento dei bilanci, anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.104/1996;
- c) provvedimenti correttivi della contribuzione e misure rivolte a realizzare economie di gestione nonché rapporti equilibrati tra contributi e prestazioni;
- d) soppressione di enti;
- e) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
- f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli di gestione e amministrazione e dei relativi organi.

Art 8.- Fondi pensione aperti

1. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, come integrato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono aggiunte le seguenti parole: "I fondi costituiti ai sensi del presente articolo sono altresì aperti all'adesione dei soggetti destinatari di forme di previdenza complementare che optino di avvalersi della iscrizione a un fondo aperto, ancorché in possesso delle condizioni per aderire a un fondo pensione istituito in sede di contrattazione collettiva."

3. Ai lavoratori che optino per l'adesione a un fondo aperto è riconosciuto il diritto di disporre integralmente delle quote di accantonamento annuali di tfr, maturate successivamente alla iscrizione dei lavoratori predetti a un fondo aperto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124. Le modalità applicative sono disposte, con dpcm, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Apertura del Servizio Sanitario Nazionale alla concorrenza tra pubblico e privato nel finanziamento e nella produzione dei servizi ai cittadini”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE:

Onorevoli Parlamentari,

Il progetto mira alla liberalizzazione del sistema sanitario italiano, che è ancora bloccato dalla sostanziale persistenza del monopolio pubblico, soprattutto nel meccanismo di finanziamento del servizio. La strada maestra seguita dal progetto è quella di accrescere il potere selettivo della domanda, introducendo per ogni cittadino la libertà di scegliere mutualità o assicurazioni sostitutive dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, restando inteso che per quanti non intendano avvalersi di tale facoltà scatta automaticamente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale stesso. Questo meccanismo va inserito all’interno di un processo federalista avanzato, in base al quale saranno le Regioni (cui devono competere le funzioni di legislazione, programmazione, coordinamento e controllo, lasciando allo Stato la funzione di indirizzo strategico) a raccogliere i contributi sanitari dei cittadini, per poi restituire a ciascuno un “buono salute” sufficiente a coprire il costo dell’assicurazione sociale obbligatoria, spendibile presso una compagnia di assicurazione pubblica o privata liberamente scelta. Le mutue o le assicurazioni che intendano fornire la assicurazione sociale obbligatoria dovranno preventivamente ottenere per i relativi contratti il nulla osta da parte dell’Agenzia governativa per i servizi sanitari regionali. In particolare tale verifica sarà volta ad accertare la previsione di una copertura minima identica a quella del Servizio Sanitario Nazionale, a prevenire pratiche quali la “scrematura del rischio” o comunque volte a penalizzare quanti abbiano optato per il regime privatistico. I cittadini che decidessero di dotarsi di una copertura sanitaria integrativa di quella sociale obbligatoria, usufruiranno di deduzioni fiscali mirate.

Al fine di ridurre al minimo le asimmetrie informative della domanda è prevista l’adozione di un sistema organico di indicatori e la completa digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale (*network* sanitario).

Una rivoluzione di questo tipo mira ad accrescere l’apertura del sistema sanitario italiano alla concorrenza anche nella produzione dei servizi e a completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Sul fronte pubblico, il passaggio fondamentale resta la completa separazione fra i soggetti erogatori dei servizi (Asl, assicurazioni, mutue) e i soggetti produttori accreditati (pubblici, privati, non profit), in modo da garantire l’effettiva parità degli erogatori di tutti i *provider* in concorrenza fra loro sulla base della qualità e dell’efficienza delle prestazioni erogate. In questa prospettiva si collocano le proposte di incorporare dalle Asl tutte le strutture ospedaliere, per configurarle giuridicamente come società di capitali aperte alla partecipazione di risorse di fondazioni e di privati, e di privatizzare il rapporto di lavoro del personale sanitario al fine di introdurre flessibilità, responsabilizzazione e valorizzazione delle professionalità. L’obiettivo è anche quello di ridurre il potere di conservazione dello *status quo* delle lobby burocratiche, che governano la sanità italiana a scapito dell’interesse generale.

L’accreditamento dei *provider* per la copertura dei livelli essenziali e dei livelli complementari di assistenza dovrà essere effettuata da soggetti terzi e indipendenti, sulla base di criteri equi, oggettivi, trasparenti e omogenei su tutto il territorio nazionale, integrabili dalle Regioni

Le caratteristiche emergenti della nuova domanda di salute sono alla base della proposta di potenziare la funzione di *gatekeeper* del medico di medicina generale, che deve essere responsabilizzato attraverso l’assegnazione un budget di spesa individuale e un sistema di incentivi e sanzioni economiche. L’obiettivo è quello di garantire la continuità assistenziale sul territorio e ridurre il numero delle ospedalizzazioni inappropriate.

Viene infine data particolare rilevanza alla ridefinizione dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale, università e imprese soprattutto allo scopo di sviluppare la ricerca scientifica, in particolare quella biotecnologica, e di realizzare una formazione adeguata alla modernizzazione per gli operatori del settore.

Il risultato atteso della proposta di legge è una riqualificazione complessiva dell'offerta di assistenza sanitaria nel nostro Paese, per accrescere la soddisfazione dei cittadini, e una razionalizzazione dei flussi di spesa, in particolare di quella privata, che per la maggior parte al momento copre servizi teoricamente già garantiti dal servizio pubblico, con grave danno per il bilancio dello Stato e per la parte più debole e bisognosa della popolazione.

ARTICOLI

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni e delle singole iniziative legislative regionali in materia
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché della Conferenza Stato-Regioni
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e delle Regioni

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega)

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute secondo l'articolo 32 della Costituzione;
 - b) completare il processo di federalismo sanitario in base al quale allo Stato compete la funzione di indirizzo strategico, che viene esercitata attraverso l'Agenzia governativa per i Servizi Sanitari Regionali, e alle Regioni la funzione di legislazione, di programmazione, di coordinamento e di controllo;
 - c) completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - d) garantire ai cittadini la libertà di scelta del medico, dello specialista e della struttura ospedaliera a cui rivolgersi;
 - e) garantire ai cittadini la libertà di scelta tra l'iscrizione al Servizio sanitario pubblico o, alle medesime condizioni e ai medesimi costi, ad un'assicurazione o mutua privata sulle malattie. Per i cittadini che non si avvalgano di tale facoltà scatta automaticamente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. I cittadini possono modificare nel tempo la loro scelta;
 - f) prevedere la potestà delle Regioni di raccogliere i contributi sanitari dei cittadini in proporzione al reddito, finalizzati all'assegnazione di "buoni salute" uguali su tutto il territorio nazionale e sufficienti a coprire il costo dell'assicurazione sociale obbligatoria, spendibile, secondo la scelta del cittadino, presso il Servizio Sanitario Nazionale o una mutua o assicurazione privata abilitata. Sia il servizio sanitario Nazionale che le mutue o assicurazioni private sono abilitate ad acquistare servizi e prestazioni dalle strutture, pubbliche o private, che li forniscono al minor prezzo e nel modo più qualificato, efficace ed efficiente. Le Regioni che non dispongono di una base imponibile sufficiente a soddisfare la domanda sanitaria possono richiedere, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un'integrazione annuale di fondi allo Stato, che li stanzi in sede

di legge finanziaria, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e previa verifica attraverso l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali delle condizioni di svantaggio. Le Regioni interessate, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, sono tenute alla presentazione al Governo di un dettagliato rapporto sulla modalità di utilizzazione dei fondi perequativi ricevuti;

g) regolamentare le caratteristiche dei contratti sostitutivi dell'assistenza pubblica, al fine di vietare pratiche indebite di "scrematura del rischio" o qualunque altra pratica penalizzante nei confronti degli utenti che optino per il regime privatistico.

h) definire entro un anno i livelli essenziali di assistenza garantiti attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria, stipulata con il SSN o con una mutua o assicurazione privata. Tale definizione va aggiornata ogni tre anni. Le Regioni autonomamente determineranno i criteri e le modalità per la copertura sanitaria complementare, prevedendo deduzioni fiscali per le spese sostenute dai cittadini in assicurazioni e mutue, le quali non possono in ogni caso fornire prestazioni già comprese nei livelli essenziali di assistenza.

i) porre a carico del servizio pubblico il costo della copertura delle fasce più deboli della popolazione per livello di reddito e gravità/cronicità delle malattie. Per gli altri cittadini va previsto un sistema di compartecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie, graduato in base al livello del reddito dei singoli;

l) garantire la netta separazione fra soggetti pubblici erogatori dei servizi (Asl, assicurazioni, mutue) e soggetti produttori accreditati (pubblici, privati, non profit). A tal fine dalle Asl vanno scorporate tutte le strutture ospedaliere e configurate giuridicamente come società di capitali;

m) garantire l'effettiva parità di tutti i soggetti produttori dei servizi in concorrenza fra loro sulla base della qualità e dell'efficienza delle prestazioni erogate. I produttori accreditati dovranno essere finanziati esclusivamente tramite i ricavi provenienti dalle prestazioni da essi erogate. Le aziende ospedaliere e i produttori privati vanno remunerati attraverso un sistema tariffario prospettico. Le Regioni e le aziende territoriali esercitano i controlli sull'appropriatezza e sulle caratteristiche qualitative delle prestazioni remunerate a tariffa;

n) prevedere la partecipazione di risorse di fondazioni e di privati al capitale delle strutture pubbliche di produzione;

o) completare il processo di adozione della contabilità economico-industriale delle aziende sanitarie;

p) definire linee guida secondo criteri equi, oggettivi e trasparenti omogenei su tutto il territorio nazionale per l'accreditamento dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per la copertura dei livelli essenziali e dei livelli complementari di assistenza. Tali criteri vanno aggiornati ogni tre anni per l'accreditamento dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per il Ssn; i criteri per l'accreditamento devono essere univoci su tutto il territorio nazionale. Essi possono essere integrati, in senso migliorativo e selettivo, dalle Regioni a seconda delle peculiarità del territorio, delle specializzazioni sanitarie più ricorrenti a livello locale e degli orientamenti espressi dai cittadini. L'accreditamento deve essere realizzato da soggetti terzi e indipendenti, i quali dovranno garantire nel tempo i controlli e le verifiche;

q) adottare un sistema organico di indicatori di attività, di spesa e di risultato al fine di monitorare costantemente e in maniera completa l'andamento della domanda e dell'offerta di salute su tutto il territorio nazionale;

r) potenziare, in collaborazione con le Regioni, la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, realizzando un network sanitario nazionale e regionale in grado di fornire in tempo reale informazioni utili a operatori e cittadini e per consentire a questi ultimi di esercitare effettivamente e consapevolmente la libertà di scelta;

s) prevedere una completa autonomia da parte delle Regioni sui contratti di lavoro e sui costi dei farmaci, da realizzarsi anche attraverso una contrattazione aggiuntiva rispetto ai prezzi stabiliti a livello nazionale;

t) prevedere la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario al fine di introdurre flessibilità, responsabilizzazione e valorizzazione delle professionalità. Vanno introdotti sistemi di incentivazione per i medici e il management sulla base delle performance raggiunte. Per i direttori generali delle aziende sanitarie che non raggiungono gli obiettivi prefissati in termini di efficienza di gestione e di efficacia del servizio va prevista la risoluzione del rapporto di lavoro;

u) potenziare la funzione di *gatekeeper* (autorizzazione delle prestazioni di secondo livello) del medico di medicina generale sul territorio, responsabilizzandolo attraverso l'assegnazione di un budget di spesa individuale, controllato a livello regionale. Vanno previsti incentivi e sanzioni economiche sui risultati ottenuti in termini di risparmi di spesa e di qualità dell'assistenza;

v) prevedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'attivazione di tutti i distretti sul territorio nazionale, al fine di potenziare la rete integrata di servizi territoriali, garantire la continuità assistenziale e ridurre il numero di ospedalizzazioni inappropriate. Va previsto in particolare lo sviluppo dell'assistenza domiciliare anche per la terapia del dolore e le cure palliative e delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone anziane e per gli ammalati che non possono essere gestiti domiciliarmene;

z) prevedere per le aziende sanitarie e ospedaliere la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari avanzati (*project financing*) per sostenere le spese di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio tecnologico;

aa) razionalizzare la spesa farmaceutica introducendo il sistema dei prezzi di riferimento che fissi il massimo rimborso per i prodotti con valore terapeutico equivalente. Il prezzo di riferimento non si applica ai prodotti ospedalieri o a quelli classificati come innovativi per i quali è prevista la totale rimborsabilità. La differenza fra il rimborso e il prezzo di vendita del prodotto è a carico dei cittadini. Le spese per i farmaci sono rimborsate nei limiti del prezzo di riferimento dai fondi malattia e dalle assicurazioni private con varie forme di copertura a seconda del tipo di polizza stipulata. Le regioni possono definire mini-prontuari farmaceutici regionali in aggiunta a quello nazionale, al fine di tener conto delle peculiarità, anche epidemiologiche, del territorio e degli orientamenti espressi dai cittadini;

bb) garantire il collegamento delle strategie sanitarie nazionali con le strategie adottate dall'Unione europea, in particolare dal Programma d'azione pluriennale in materia di sanità pubblica;

cc) potenziare il ruolo di indirizzo, di controllo e di *auditing* dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

Art. 3.

(*Testo unico*)

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e della Conferenza Stato-Regioni.

Art. 4.

(*Ridefinizione dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale, università e imprese*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, e tra questi e il mondo delle imprese industriali, introducendo incentivi alla nascita di centri di eccellenza nelle vicinanze dei grandi insediamenti industriali, aprendo il mondo delle Università al contributo e alla presenza delle imprese, superando gli ostacoli normativi alla mobilità dei ricercatori fra Università, Centri pubblici di ricerca e Aziende e offrendo incentivi allo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche (*spin-off*), introducendo incentivi finanziari mirati, nazionali e regionali;

b) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica assicurando una rigorosa salvaguardia del regime brevettuale e recependo nella legislazione nazionale la direttiva comunitaria sulle biotecnologie;

c) sviluppare una chiara azione di coordinamento della ricerca biomedica secondo un preciso piano strategico, superando una logica divisionale, anche attraverso la costituzione di un'Agenzia nazionale per la ricerca biomedica. Va prevista un'azione di coordinamento con il resto d'Europa, volta a creare un sistema europeo integrato di ricerca biomedica;

d) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

e) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della ricerca e della formazione medica. La formazione deve adeguarsi ai rapidi cambiamenti in atto nella domanda di salute e alle concrete necessità operative della pratica terapeutica quotidiana.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Abolizione del regime concordatario tra Stato e Chiesa Cattolica”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

Logica e civiltà democratica richiedono che si cancelli finalmente dall’ordinamento italiano il regime concordatario, introdotto con i patti fra la chiesa cattolica e il regime fascista nel 1929 e inserito poi nella Costituzione repubblicana con il voto concorde di democristiani e comunisti.

Il principio stesso del concordato è inconciliabile con un sistema democratico liberale: comporta un accordo fra lo stato e la chiesa in base al quale i cittadini appartenenti alla chiesa – le gerarchie ecclesiastiche, i fedeli - hanno diritti, privilegi e obblighi particolari, diversi da quelli comuni agli altri cittadini, in violazione del principio di uguaglianza. E’ un sistema che ha senso e si giustifica in presenza di regimi autoritari o totalitari, nei confronti dei quali le chiese con i concordati da un lato assicurano solo a se stesse, dunque come privilegi, spazi di libertà, dall’altro realizzano intese di potere spesso a detrimento delle libertà, anche di quelle dei propri stessi fedeli. L’autentica libertà religiosa, invece, si realizza dove lo stato democratico liberale la riconosce piena e uguale a ogni cittadino e a ogni confessione, in quanto per propria natura è impegnato a garantire le libertà fondamentali e l’uguaglianza di ognuno di fronte alla legge. E’ questa la più sicura garanzia offerta non solo alle minoranze religiose, ma anche ai cittadini che professano la religione maggioritaria, come è in Italia quella cattolica.

Per realizzare questa riforma, si devono modificare gli articoli 7 e 8 della Costituzione che fondano sul principio concordatario e sull’ineguaglianza giuridica le relazioni fra lo stato e le chiese. E’ questo l’obiettivo della presente proposta di legge.

Articolo 7. Quello vigente proclama, con formula ambigua giuridicamente e comunque discriminatoria, che lo stato e la chiesa cattolica (solo essa!) “sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, e dichiara che “i loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi”. Proponiamo di sostituire questo articolo con il riconoscimento della libertà religiosa come diritto fondamentale della persona, così fondando su questo riconoscimento ogni regolamentazione delle relazioni religiose.

Articolo 8. Quello vigente, pur affermando che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, deve tuttavia prendere atto del disposto dell’art. 7, in base al quale la religione cattolica è più eguale delle altre, stabilendo un sistema concordatario di minore dignità (le intese) per le religioni considerate appunto minori, e lasciando in condizioni di ancor minore tutela le confessioni che non raggiungano intese con lo stato. Proponiamo di trasformarlo nella dichiarazione di uguale libertà e uguale diritto di organizzarsi per tutte le confessioni, con l’unico vincolo del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 19. Proponiamo una parziale modifica anche di questo articolo, relativo al diritto dei cittadini di professare la propria fede religiosa, ove si pone come unico limite che i riti non siano “contrari al buon costume”. Riteniamo che, anche qui, si debba piuttosto porre come condizione che i riti non limitino o neghino i diritti inviolabili della persona umana.

ARTICOLI

Art. 1

Modifica dell’art. 7 della Costituzione

1. L’art. 7 della Costituzione è così modificato:

“**Art. 7.** – La Repubblica riconosce la libertà religiosa quale diritto fondamentale della persona.”

Art. 2

Modifica dell’art. 8 della Costituzione

1. L'art. 8 della Costituzione è così modificato:

“**Art. 8.** – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili della persona.”

Art. 3

Modifica dell'art. 19 della Costituzione

1. L'art. 19 della Costituzione è così modificato:

“**Art. 19.** – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.”

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Legalizzazione dell’eutanasia”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

Nell'ambito delle problematiche poste dall'esercizio dell'attività sanitaria, il principio della libera scelta dell'individuo, cioè della libertà di decidere liberamente da sé per quanto riguarda la propria salute, il proprio corpo, costituisce il presupposto del diritto dell'individuo di poter disporre della propria esistenza di fronte a prospettive terapeutiche proposte dal sanitario.

Tale principio di libertà e diritto di autodeterminazione dell'individuo rispetto alla propria esistenza, ha come conseguenza che ogni tipo di intervento sanitario che non sia richiesto, o che non abbia il consenso della persona interessata deve considerarsi illecito (art. 5 Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1997).

Pertanto da una parte c'è il dovere del sanitario di non intervenire senza prima avere informato sulle condizioni di salute in cui l'individuo si trova e sulle terapie alle quali deve essere sottoposto e le possibili conseguenze, dall'altra parte vi è il diritto del paziente ad esprimere un valido consenso.

Il consenso informato (informed consent) deve trovare pieno riconoscimento giuridico, come esplicitamente deve essere interpretato e come chiaramente recita l'art. 32 II comma della Carta Costituzionale italiana (nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana).

Così l'art. 1 della L. 23.12.1978 n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, II comma: "La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".

Il Codice di deontologia medica - ultima stesura data 1998 - sancisce il diritto del malato a ricevere tutte le informazioni su diagnosi, prognosi prospettive alternative terapeutiche e su qualsiasi conseguenza delle scelte e decisioni prese (art. 30) e all'art. 34 afferma il dovere del medico di attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.

Purtroppo nel nostro Paese il malato continua spesso a non essere informato debitamente e sufficientemente; altresì il medesimo viene ad essere escluso dalla richiesta e informazione relativamente alle procedure di diagnosi e terapie cui dovrebbe essere sottoposto.

Sebbene la legge 31.12.1996 n.675 tuteli determinate problematiche, tuttora sussiste (a fin di bene) una certa complicità tra il medico curante e i familiari a protezione della persona malata che viene, di fatto, esclusa da scelte e soluzioni che dovrebbero essere solo ed esclusivamente un suo diritto sulla base del principio di autodeterminazione.

Nessuno, proprio nessuno, deve e può decidere o prendere soluzioni che riguardano l'esistenza di un'altra persona senza che questa ne sia informata o perlomeno consenziente.

Il diritto di libera scelta e il diritto di autodeterminazione dell'individuo di poter scegliere e disporre della propria esistenza, vengono espresse in una disposizione di volontà che EXIT Italia, Associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa, suole chiamare testamento biologico - living will.

Le disposizioni di volontà espresse dall'individuo, in un momento delle sue piene facoltà mentali e fisiche di intendere e di volere, tramite questo atto formale sottoscritte controfirmate da testimoni e da un fiduciario, devono essere accettate e applicate, qualora vengano a verificarsi le condizioni previste nel testamento biologico. Tale testamento acquista validità giuridica al pari di un qualsiasi testamento di natura patrimoniale, in quanto espressione di quel diritto di autodeterminazione e di diritto di scelta della propria esistenza anche nella sua fase finale.

Qualora la persona che abbia lasciato le sue disposizioni venga a non trovarsi più in grado di esprimersi, la persona fiduciaria, nominata nello stesso testamento biologico, deve esercitare i diritti e le facoltà del sottoscrittore relativamente a quanto espresso nella dichiarazione stessa.

Nel caso in cui non sia stato espresso il nominativo della persona fiduciaria sarà consentito il ricorso al Giudice tutelare per provvedere alla nomina.

Qualora poi dovessero sorgere divergenze tra le scelte operate dai sanitari e la volontà espressa dal dichiarante, la soluzione della controversia è demandata al Giudice del tribunale del luogo dove si trova la persona malata, che dovrà decidere secondo le procedure d'urgenza prevista dal codice di procedura civile artt. 669 sexies segg.

La decisione del Giudice sarà comunque vincolata alla volontà espressa dalla persona, nel momento in cui era nel pieno delle facoltà d'intendere e di volere.

Il problema del diritto a morire del diritto ad una morte dignitosa ed umana allo stato attuale del progresso conoscitivo è sempre più diffusamente sentito sia nel mondo laico che in quello religioso cattolico e non cattolico.

Se si parla di autodeterminazione da parte del malato molto dipende certamente dal progresso culturale e morale, dalla maggiore sensibilità ad ogni diritto della persona e all'individuazione di questi diritti con l'esigenza di assicurare la maggiore dignità alla vita di ognuno durante tutta la sua esistenza e quindi anche nella sua fase conclusiva.

La dignità del nascere è un diritto acquisito.

Il diritto del vivere è un diritto acquisito.

La dignità del morire è un diritto che questo progetto di legge si propone di far diventare un diritto acquisito, attraverso il rispetto e l'applicazione di quelle disposizioni di volontà che una persona capace ha sottoscritto.

Non ha alcun senso prolungare malattie che restano pur sempre irreversibili con sofferenza crescente fisica e morale del paziente, destinate comunque a concludersi con la morte: in questi casi non si prolunga la vita, ma si prolunga lo stesso processo della morte, che così non appare più un passaggio naturale, come avveniva per il passato quando i mezzi per ritardare la morte restavano limitati e quasi immutati nei secoli.

Attualmente con i mezzi a disposizione si è in grado di mantenere in vita, se così si può dire, individui privi di ogni autonomia per lunghi periodi. Se la loro utilizzazione è giustificata quando vi è una prospettiva di recupero, quando la malattia è irrimediabile contribuiscono soltanto a cambiare il modo di morire: procrastinando e prolungando il morire, nascondono la morte.

ARTICOLI

Art. 1 (Informazione)

1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo completo e comprensibile, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche prospettate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
2. L'obbligo ad informare non sussiste soltanto nel caso di indicazione contraria da parte dei soggetti interessati.

Art. 2 (Consenso)

1. Gli individui di cui all'articolo 1 della presente legge hanno il diritto di prestare o negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario sia loro prospettato.
2. La prestazione o la negazione del consenso di cui al comma 1 è sempre vincolante per gli operatori e per le strutture sanitarie, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita del soggetto interessato.

Art. 3 (Suicidio assistito e eutanasia)

1. Gli individui di cui all'articolo 1 della presente legge, nel caso di malattia terminale oppure di malattia grave, gravemente invalidante e irreversibile, hanno il diritto di scegliere le modalità della propria morte e di chiedere l'assistenza di un medico per porre termine alla propria esistenza.

Art. 4 (Dichiarazione di volontà)

1. Per dichiarazione di volontà si intende quell'atto formale di autodeterminazione (c.d. testamento biologico o direttive anticipate), sottoscritto liberamente e volontariamente, con cui l'individuo, nella pienezza delle sue facoltà, detta le sue volontà riguardo ai trattamenti sanitari nonché agli atti di cui all'articolo 3.
2. La dichiarazione di volontà di cui al comma 1 del presente articolo è vincolante e rimane valida anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia perso la propria capacità.
3. In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione di volontà di cui al presente articolo deve essere allegata alla cartella clinica.
4. La dichiarazione di volontà di cui al presente articolo è sempre revocabile dal soggetto interessato.
5. Ogni individuo capace nomina un fiduciario, il quale, nel caso sopravvenga uno stato di incapacità naturale, garantisca l'adempimento delle indicazioni contenute nella dichiarazione di volontà.
6. Qualora un individuo si trovi in stato di incapacità naturale e sia venuto meno il fiduciario, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un nuovo fiduciario, su segnalazione di chiunque sia venuto a conoscenza della situazione.

Art. 5 (Regolamento di attuazione)

Le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 1 sono stabilite da un regolamento di attuazione, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6 (Obiezione di coscienza)

1. Gli operatori sanitari non sono tenuti a partecipare a procedure e atti finalizzati al trattamento eutanasi e al suicidio assistito di cui all'articolo 3, qualora sollevino obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al responsabile della struttura sanitaria.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa o revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 7 (Modifiche degli articoli 579 e 580 del codice penale)

1. Non sono punibili per i delitti previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale gli operatori sanitari che compiano gli atti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Norme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistita”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE:

Onorevoli Parlamentari,

la medicina della riproduzione, che negli ultimi vent'anni ha consentito la nascita di migliaia di bambini anche nel nostro paese, è ormai una realtà consolidata soprattutto nel settore privato. Questa proposta di legge nasce dall'esigenza di rimuovere quegli anacronistici ostacoli legislativi che di fatto hanno finora impedito di poter accedere alle tecniche internazionalmente più diffuse e più avanzate nelle strutture pubbliche, ripristinando condizioni generali di equità sociale. Altra necessità a cui si vuole rispondere è quella di garantire certezza del diritto in un campo in cui i valori in gioco sono di grande rilevanza individuale e collettiva. La velocità del progresso biomedico nel settore della procreazione medicalmente assistita suggerisce un'articolazione aperta, flessibile e capace di adattarsi ai rapidi mutamenti delle tecniche e delle opportunità terapeutiche.

La riproduzione assistita, inoltre, si arricchisce oggi di nuove valenze culturali e scientifiche in virtù delle possibilità straordinarie offerte dalla clonazione terapeutica e dai risultati attesi dalla ricerca condotta su cellule embrionali. La cura di malattie gravi, dolorose e invalidanti, nonché di patologie assai diffuse tra la popolazione - quali il diabete, i tumori, le leucemie, le immunodeficienze, l'infarto, l'ictus, le distrofie muscolari, la sclerosi multipla, il morbo di Alzheimer o il morbo di Parkinson - a giudizio largamente condiviso nella comunità scientifica italiana e internazionale, può realisticamente derivare dagli studi condotti sulle cellule staminali embrionali. E tutto ciò in un orizzonte temporale di breve periodo. Questa proposta di legge prende quindi in considerazione le modalità attraverso le quali garantire la correttezza metodologica di questo genere di indagini sperimentali. Il pluralismo etico è una dimensione decisamente strutturale delle società contemporanee, e l'Italia non fa eccezione. I conflitti tra visioni morali sono destinati a non trovare una soluzione semplicistica come sembrano pensare coloro che si ostinano a ricercare un impossibile minimo etico della nostra società. Per questo, l'impostazione della legge è volta ad assicurare i più ampi spazi di libertà per i cittadini nel pieno rispetto delle responsabilità individuali. Ciò nella convinzione che le leggi non debbano mai avere l'obiettivo di imporre una determinata concezione morale e che gli individui debbano aderire alla propria visione del bene liberamente e non perché costretti da un'etica di Stato.

ARTICOLI

Art. 1 (Strutture)

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:
 - a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;
 - b) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
 - c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico- scientifici ed organizzativi delle strutture.

Art. 2 (Registro nazionale)

1. È istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità ogni informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

Art. 3 (Accesso)

Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 4 (Consenso informato)

Prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico informa i soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, sui metodi, sui possibili effetti collaterali, sulle probabilità di successo e sugli eventuali rischi conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in modo tale da garantire la possibilità di decisioni consapevoli.

Art. 5 (Obblighi giuridici)

1. Prima di accedere agli interventi di cui alla presente legge, la richiedente o i richiedenti sottoscrivono un documento in cui è fatta menzione degli obblighi che essa o essi dovranno assumere nei confronti del nascituro, in relazione alla sua condizione di figlio naturale riconosciuto o di figlio legittimo, ai sensi del presente articolo. La richiedente o i richiedenti possono revocare la dichiarazione di consenso fino al momento del trasferimento in utero dell'embrione. Ove i richiedenti siano due, tale trasferimento può avvenire soltanto su base consensuale. In caso di morte di uno dei due richiedenti, l'utilizzo dei gameti prelevati o degli embrioni prodotti per fecondazione in vitro è consentito soltanto nel caso di consenso esplicito precedentemente espresso.
2. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, dei soggetti che hanno espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.
3. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, l'uomo che intenda riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti per il genitore nel caso di riconoscimento di figlio naturale, e il cui consenso è ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
4. Qualora si ricorra a qualsiasi forma di surrogazione della madre, al soggetto o ai soggetti committenti si applicano gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 6 (Trattamento e cessione dei gameti)

1. La raccolta, il trattamento, la conservazione e la cessione di gameti umani possono essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Le strutture autorizzate garantiscono che non vengano diffusi i dati personali dei donatori, salvo che nei casi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. In casi di estrema necessità, e previa autorizzazione del Tribunale, la persona procreata con gamete donato da persona diversa da quella dei suoi genitori e che abbia raggiunto la maggiore età può

chiedere di prendere visione dei dati personali del donatore. Per esclusive ragioni mediche, la richiesta può essere avanzata anche da coloro che esercitano la potestà sul minore o dal rappresentante legale.

4. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente legge, possono cedere gameti a laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione che:

- a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure che non sia più possibile richiedere il consenso dei donatori medesimi (c.d. gameti in stato di abbandono);
- b) la richiesta dei laboratori di cui al presente comma sia stata approvata dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 7 (Trattamento e cessione degli embrioni)

1. La creazione, il trattamento, il trasferimento in utero, la conservazione e la cessione degli embrioni possono essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1 della presente legge possono cedere embrioni a laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione che:

- a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure che non sia più possibile richiedere il consenso dei genitori biologici (c.d. embrioni in stato di abbandono);
- b) la richiesta dei laboratori di cui al presente comma sia stata autorizzata dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. È inoltre consentita la creazione di embrioni, per fecondazione o attraverso le tecniche di trasferimento del nucleo cellulare (c.d. clonazione terapeutica), presso i laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati, previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Gli interventi di terapia genica e la selezione degli embrioni prodotti in vitro a scopo riproduttivo, sono consentite all'esclusivo fine di evitare la trasmissione di gravi patologie genetiche.

Art. 8 (Commissione di autorizzazione)

1. È istituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, un'apposita Commissione, composta da almeno dieci membri, individuati tra i maggiori esperti di settore e avente le seguenti funzioni:

- a) la valutazione dei protocolli di ricerca sottoposti dai laboratori di ricerca pubblici e privati riguardanti indagini scientifiche che prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani, oppure l'utilizzazione di gameti umani;
- b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori medesimi a svolgere tali indagini scientifiche;
- c) l'autorizzazione allo svolgimento dei protocolli di ricerca di cui alla lettera a) del presente comma;
- d) la verifica dei risultati delle indagini scientifiche svolte.

segue articolato proposta di legge di iniziativa popolare

Art. 9 (Obiezione di coscienza)

1. Gli operatori delle strutture di cui all'articolo 1, e dei laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati di cui agli articoli 6 e 7, non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge qualora sollevino obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al responsabile delle strutture autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 8.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

Art. 10 (Sanzioni penali e amministrative)

1. Chiunque, in violazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita presso strutture non autorizzate oppure non iscritte al Registro nazionale, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50 a 200 milioni di lire.
2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 3 della presente legge, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire. La violazione di cui al presente comma è altresì punita con la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. Chiunque effettui le pratiche di procreazione assistita senza il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 300 milioni di lire, nonché con la revoca dell'autorizzazione e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di 2 anni.
4. L'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati ai commi 1 e 4 dell'articolo 6, e ai commi , 2 e 4 dell'articolo 7 della presente legge, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 200 milioni di lire, nonché con la revoca dell'autorizzazione e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di 2 anni.
5. Chiunque, nei laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati, contravvenga alle limitazioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 200 milioni di lire, con la revoca dell'autorizzazione a svolgere ricerche scientifiche e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di 2 anni.

Art. 11 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annui, si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l’ottenimento del divorzio”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con la proposta di legge di iniziativa popolare in tema di divorzio, attraverso alcune modifiche apportate agli artt. 3 e 4 della legge del 1970 n. 898 ci proponiamo di abbreviare i termini per ottenere lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui i coniugi, o anche uno solo di essi, ritengano definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale ed intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Come noto, attualmente in situazioni del genere è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata pronunciata la separazione personale (o l’omologazione del Tribunale in caso di separazione consensuale) e tre anni di tempo a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, prima di poter utilmente proporre domanda per ottenere definitivamente lo scioglimento del matrimonio con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in termini di possibilità di contrarre nuove nozze ma anche, ad esempio, di diritti successori per il caso in cui *medio tempore* si verifichi il decesso di uno dei coniugi.

I tempi della intera procedura sono destinati a rimaner estremamente lunghi anche nel caso di accordo di entrambi i coniugi, non solo rispetto alle condizioni del divorzio, ma anche circa la definitività del fallimento matrimoniale. L’attuale sistema mostra per tal verso una pressoché assoluta impermeabilità alla volontà e alla responsabilità degli individui.

Nell’intenzione di porre rimedio a questa situazione, valorizzando la volontà e la responsabilità dei singoli, miriamo, attraverso le cennate modifiche, ad abbreviare i tempi per ottenere il divorzio anche in caso di disaccordo di uno dei coniugi e a snellire ulteriormente la procedura – bypassando del tutto la procedura della separazione personale – in caso di accordo dei coniugi su tutte le condizioni che li riguardano. La snellezza della procedura avrebbe effetti positivi anche in termini di lavoro gravante sulla giustizia civile.

Il sistema eventualmente risultante a seguito delle modifiche permetterebbe: a) in caso di domanda avanzata da uno solo dei coniugi di proporre la richiesta decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale; b) in caso di richiesta congiunta dei coniugi, il ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio potrebbe essere direttamente proposto anche in assenza di una previa richiesta di (una del tutto inutile) separazione personale.

ARTICOLI

Art. 1. La lettera b) del n. 2 dell’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

“lett. b) sono decorsi sessanta giorni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale.”

Art. 2. Il primo capoverso della lettera b) del n. 2 dell’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dall’art. 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 è sostituito dal seguente:

“L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.

Art. 3. Dopo l’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è inserito il seguente:

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso. Possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all’istituto del matrimonio”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE:

Onorevoli Parlamentari,

con l’istituzione del Registro delle unioni civili, Radicali italiani intende inserire nel nostro ordinamento giuridico una terza forma di unione tra le persone, accanto a quelle del matrimonio civile e del matrimonio concordatario, che possa consentire a persone dello stesso sesso o di sesso diverso, di disciplinare liberamente i vari aspetti del loro rapporto. Tale libera disciplina puo’ giungere a stabilire delle condizioni equivalenti a quelle previste dalla legge per i rapporti tra coniugi.

Con l’approvazione di questa proposta di legge risulterebbero recepite quelle istanze sociali – provenienti in particolare dalle c. d. “coppie di fatto” - che da tempo si sostanziano in richieste di forme flessibili di regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali dei rapporti tra le persone, e che sono rimaste prive di risposte positive.

È poi prevista la possibilità di accedere all’istituto matrimoniale per coppie composte da persone dello stesso sesso. Anche qui, Radicali italiani, ben lungi dal prevedere istituti giuridici di serie A per i cittadini eterosessuali, e di serie B per i cittadini omosessuali, propone un’importante innovazione per il diritto di famiglia del nostro paese, prevedendo l’estensione dell’istituto del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso. In questo modo il principio di uguaglianza tra i cittadini si puo’ ritenere davvero rispettato prevedendo che tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, possano godere degli stessi diritti. La disciplina del matrimonio per il resto, rimane infatti immutata, salvo poche correzioni, soprattutto di ordine lessicale, necessarie a rendere la normativa applicabile ad ogni coppia, a prescindere dal sesso dei suoi componenti.

Le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale vengono proibite alla stessa stregua di quelle legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Si impegna infine il Governo a prendere a livello internazionale tutte le iniziative necessarie per la legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e l’eliminazione di ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

ARTICOLI

Art. 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili.

È istituito presso ogni Comune un Registro delle unioni civili, nel quale persone dello stesso sesso o di sesso diverso possono liberamente depositare un contratto con cui definiscono profili della loro vita in comune.

Art. 2 – Aspetti successori e previdenziali del rapporto di unione civile.

Per ciò che riguarda le successioni, la previdenza ed ogni altro aspetto del rapporto, le parti possono attribuirsi reciprocamente posizioni equivalenti a quella che la legge riconosce al coniuge.

Art. 3 - Matrimonio delle persone dello stesso sesso.

Le persone dello stesso sesso possono accedere all’istituto del matrimonio con gli stessi diritti e doveri delle persone di sesso diverso.

Art. 4 - Disposizioni applicabili.

Le norme civili, penali, amministrative, processuali e fiscali, ivi compreso l'accesso all'istituto dell'adozione e dell'affidamento, che riguardano il matrimonio, come pure quelle sulla sua celebrazione, scioglimento - in particolare la legge 1/2/1970, n.898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio -, nonché i rapporti fra le parti contraenti e le loro vicende, anche in materia di successione, si applicano indistintamente al matrimonio contratto da due persone di sesso uguale o diverso, senza discriminazione, incluse le eventuali future modifiche che dovessero essere apportate a tali disposizioni.

Art 5 - Modifiche al Codice Civile.

Il Codice civile é modificato come segue:

- a) all'art 107, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie" e sostituite con le parole: "la dichiarazione che esse si vogliono unire in matrimonio".
- b) All'art. 108, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie" e sostituite dalle parole: "La dichiarazione degli sposi di unirsi in matrimonio".
- c) All'articolo 143, 1° paragrafo sono abrogate le parole: "il marito e la moglie" e sono sostituite dalle parole: "i coniugi".

Art 6 – Cognome.

Le parti contraenti mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione del matrimonio, stabiliscano che una delle due parti, o entrambe, aggiungano al cognome dell'una quello dell'altra. In tal caso si osservano in quanto applicabili gli artt. 143 bis e 156 bis del Codice civile e l'art. 5 comma 2 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898

Art. 7 - Discriminazioni legate all'orientamento sessuale.

Le discriminazioni legate all'orientamento sessuale sono proibite dall'ordinamento italiano alla stessa stregua di quelle legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 8 - Coordinamento tra ordinamento giuridico e presente legge.

Il Governo é delegato ad emanare entro e non oltre 9 mesi dall'approvazione della presente legge uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme preesistenti dell'ordinamento giuridico ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge, con particolare riferimento:

- a) Alle norme sullo stato civile;
- b) Alle norme sul matrimonio tra coniugi di cui uno o entrambi siano di nazionalità non italiana
- c) Al riconoscimento degli effetti giuridici di norme di paesi stranieri che hanno legalizzato o regolamentato il matrimonio o le unioni tra persone dello stesso sesso;
- d) Alle norme sull'adozione e l'affidamento;
- e) Alle norme sulle successioni al fine di garantire i diritti di eventuali figli naturali, legittimi, riconosciuti e adottati in matrimoni precedenti o successivi da ciascuno dei coniugi del matrimonio tra persone dello stesso sesso;
- f) Alle norme sulla prevenzione e repressione delle discriminazioni legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art 9 - Iniziative internazionali.

Il Governo italiano é delegato ad adottare:

- a) tutte le iniziative necessarie presso gli organi dell'Unione europea affinché la normativa comunitaria e la normativa di tutti i paesi dell'Unione prevedano la legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e il riconoscimento dei diritti e dei doveri connessi, ed in particolare il mutuo riconoscimento di tali unioni al fine di garantire l'attuazione piena della libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione;
- b) tutte le iniziative necessarie presso le organizzazioni o consessi internazionali, come pure nello svolgimento delle relazioni bilaterali o multilaterali, affinché cessino le eventuali discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ivi compreso il non riconoscimento delle unioni delle persone dello stesso sesso.

“Art. *3bis* La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.”

Art. 4 All’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come risultante nel testo introdotto dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è inserito al primo capoverso il seguente comma:

“La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell’art. 3, numero 2, lettera b) in seguito alla richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell’art. 3bis, determina l’estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente.”

Proposta di legge d’iniziativa popolare: “Riforma del testo unico sugli stupefacenti: legalizzazione dei derivati della cannabis, somministrazione controllata di eroina, uso terapeutico della marijuana”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

in questa proposta di legge si è cercato di riassumere molte delle proposte di riforma che i radicali hanno avanzato, dal 1965 ad oggi, nei confronti del regime proibizionista vigente rispetto ad alcune sostanze stupefacenti. Eccone un elenco succinto: separazione del mercato della cannabis e derivati da quello delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale rispetto al complesso delle attività economiche inerenti tale mercato (art. 5), pur demandando al governo la regolamentazione di tale regime, la nostra proposta fissa un paletto significativo: la produzione di cannabis e derivati per autoconsumo è soggetta unicamente alla notifica all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. E’ così ribaltato lo stato delle cose attuale, basato sull’assunto <<si fa, ma non si dice>>:

La coltivazione, lo smercio ed il consumo di cannabis e derivati sono un fenomeno di massa che interessa milioni di cittadini italiani, sostanzialmente tollerato dalle autorità, che sporadicamente intervengono a caso, secondo modalità che ricordano molto l’istituto militare della “decimazione”: un consumatore su 10 (in realtà, uno su 100) viene colpito con la segnalazione al Prefetto, con il ritiro della patente, con l’invio al SERT per effettuare trattamenti inesistenti.

I radicali propongono:

- l’abolizione di un sistema intollerabile nella sua ipocrisia ed inefficacia, abolendo anche le sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del testo unico e le norme del Codice della Strada (art. 29) che sono utilizzate non per colpire, giustamente, chi guida in stato di alterazione ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e derivati (i controlli delle urine non provano uno stato di tossicodipendenza attuale);
- l’istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all’interno delle politiche di riduzione del danno (art. 2 e 26). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione ed essere stati avallati dai cittadini grazie a due referendum.

La proposta di legge incarica il Ministro della salute di promuovere tali programmi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna Regione possa istituirli a sua volta.

Ad essere incentivato, anche con adeguati stanziamenti finanziari, è tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra cui l’istituzione di “narcosalas” che permettano ai consumatori di “eroina di strada” di assumerla, almeno, in condizioni igienico-sanitarie accettabili e la creazione di “unità mobili” per l’analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare in qualche modo le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori.

La proposta radicale tende, infine, a far emergere a tutti i livelli (centrale, regionale, locale) la presenza e l’attività dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti attraversamento:

- l’allargamento della legge “Veronesi” sulla terapia del dolore anche al campo della cura delle tossicodipendenze e snellimento delle procedure burocratiche (art. 8).
- l’abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l’utilizzo dei trattamenti metadonici e contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all’interno degli istituti di prevenzione e pena.

Da sottolineare, infine, i seguenti punti della proposta di legge: massima pubblicizzazione dei dati elaborati dalle amministrazioni in materia tramite lo strumento informatico; controlli sull’organizzazione e sull’attività delle comunità terapeutiche per evitare eventuali situazioni di sfruttamento degli ospiti; sfrondamento dal testo unico di quelle norme ormai superate con contestuale richiesta al governo di un nuovo testo coordinato.

ARTICOLI

Art. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato <<testo unico>>, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo:

<< Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'art. 132 del testo unico.>>;

b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola <<metadone>> sono aggiunte le parole <<negli istituti di prevenzione e pena>>.

c) nel comma 8 è aggiunta la seguente lettera:

<< i) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230.>>.

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<< 11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici, disponibili su Internet ed allegati alla Relazione al Parlamento di cui all'art. 131 del testo unico.>>.

e) sono abrogati i commi 16, 17 e 18.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<< h) promuove, di concerto con il Ministro del Welfare e con le Regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 133 del testo unico; in particolare, promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da apposito regolamento emanato con decreto ministeriale.>>;

b) è aggiunta la seguente lettera:

<< i) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del testo unico con la L. 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati".>>.

Art. 3.

1. Nell'art. 3 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

<< 4. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, disponibili su Internet ed allegati alla Relazione al Parlamento di cui all'art. 131 del testo unico.>>.

Art. 4.

1. Nell'art. 15 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

<< 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e disponibili su Internet.>>.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il seguente:

<< *Art. 17-bis (Regime speciale di autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella II del Testo Unico – Impiego terapeutico).*

1. In deroga a quanto previsto dal dispositivo del presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione ed il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza. Le disposizioni attuative il regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14.
3. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi, commerci, controlli cicli di produzione e materie prime, custodisca, distribuisca, importi, esporti, organizzi il transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico.>>.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

<< 2. Le autorizzazioni e concessioni previste negli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.>>.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico, sono soppresse le parole: <<di piante di canapa indiana,>> e <<, II>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 41, al comma 1 dell'articolo 42, ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 43, ai commi 1 e 2 dell'art. 45, al comma 9 dell'art. 50, ai commi 1 e 2 dell'art. 54, ai commi 1, 2-bis, 2-quater dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'art. 62, al comma 1 dell'art. 63, al comma 1 dell'articolo 65, al comma 1 dell'art. 66 e al comma 1 dell'articolo 123 del testo unico è soppressa la cifra <<II>>.
1. Al comma 3 dell'art. 54 sono soppresse le parole: <<per la resina di canape>>, <<per la canapa indiana,>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75, al comma 1 dell'articolo 79, al comma 4 dell'art. 82, le parole: <<nelle Tabelle II e IV previste>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella Tabella IV prevista>>.

Art. 8.

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 41 del testo unico, le parole <<, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.>> sono sostituite dalle parole << e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei.>>.
2. I commi 2 e 4 dell'art. 42 del testo unico sono abrogati..
3. All'art. 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5-*bis*, le parole <<, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,>> sono sostituite dalla parole << e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei >>;
 - b) al comma 5-*ter*, le parole <<, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,>> sono sostituite dalla parole << e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei. >>.
4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto il seguente periodo:
<< Rispetto alle sostanze e preparazioni di cui alla tabella II dell'articolo 14, per persona minore s'intende persona minore di 16 anni.>>.

Art. 9.

1. L'art. 64, 75 e 83 del testo unico sono abrogati.

Art.10.

1. Al comma 1 dell'art. 72 del testo unico, sono soppresse le parole: <<debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.>>.

Art. 11.

1. Al comma 3 dell'art. 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) sono abrogate le parole << ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti>>;
 - b) dopo la parola <<alcoolisti>>, sono aggiunte le parole <<, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230>>.

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole <<Ministero della pubblica istruzione>> sono aggiunte le parole <<, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del Welfare,>>;
 - b) dopo le parole <<sostanze stupefacenti o psicotrope,>> sono aggiunte le parole <<dall'abuso di farmaci,>>.

Art. 13.

1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole <<, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,>> sono sostituite dalle parole <<, dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,>>.

Art. 14.

1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole <<prevenzione delle tossicodipendenze,>> sono aggiunte le parole <<dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,>>.

Art. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole <<sul fenomeno criminale sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.>> sono sostituite dalle parole <<sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico.>>.

Art. 16.

1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: <<Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura ed il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico e della L. 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).>>;
 - b) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3-bis. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione regionale sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza delle regioni, delle unità sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione regionale sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori coinvolti, tra i rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e delle associazioni di volontariato operanti nella regione, tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti.>>.

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 114 è abrogato.

Art. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - A) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
<< *b*) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta, secondo gli standards previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 febbraio 1999, n. 45;>>;
 - B) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:
<< *c*) personale sufficiente ed adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 febbraio 1999, n. 45.>>.

Art.19.

1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.>>;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<< 5. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze (SERT), al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati alla unità sanitaria locale e alla regione territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria.>>;

c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

<< 9-bis. E' fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale.>>.

Art. 20.

1. All'articolo 121, sono abrogate le parole: <<o il prefetto nel corso del procedimento>> e <<, nell'ipotesi di cui al comma 2,>>.

Art. 21.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del testo unico, sono soppresse le parole: <<, in casi di riconosciuta necessità ed urgenza,>>.

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono aggiunti i seguenti due periodi:

<< Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120.>>.

Art. 23.

1. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: <<Gli enti ausiliari e le associazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Dipartimento per gli affari sociali, alle regioni, alle province, alle unità sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di

tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'associazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'associazione per l'anno precedente e bilancio preventivo dell'associazione per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro del Welfare per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, unità sanitarie locali ed altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.>>;

- b) al comma 4 sono soppresse le parole: <<, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi>>;
- c) al comma 4 è aggiunto il seguente secondo periodo: <<Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133 .>>;
- d) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola <<prevenzione>> sono aggiunte le parole <<e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133>>; sono abrogate le parole <<sul territorio nazionale>>;
- e) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole <<riduzione del danno>> sono aggiunte le parole <<di cui all'art. 133>>; sono abrogate le parole <<purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona>>;
- f) il comma 8 è abrogato.

Art. 24.

1. Al comma 3 dell'articolo 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono abrogate le parole <<di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.>>;
- b) dopo le parole <<Osservatorio permanente>> sono aggiunte le parole <<di cui all'art. 1.>>.

Art. 25.

1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le parole <<comprovata professionalità>> sono aggiunte le parole <<, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti>>.

Art. 26.

1. L'articolo 133 del testo unico è sostituito dal seguente:

<<Articolo 133. – (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali).

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del Welfare, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o

psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che diano residenza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di "narcosalas"; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, introdotta dall'articolo 2 della presente legge; la realizzazione di programmi di prevenzione e informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e l'uso non promiscuo di siringhe.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le unità sanitarie locali ed i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
4. Il Ministero della salute e le regioni possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto, associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, la cui preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e comprovata.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre ai fondi di cui all'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2003, 2004 e 2005 determinato in lire 100 miliardi annui.
6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

<< *Articolo 134. (Regolamentazione del lavoro degli ospiti di strutture di cura e riabilitazione)*

1. Il Ministro del Welfare è delegato ad adottare un apposito decreto per la regolamentazione del lavoro degli ospiti di comunità e strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi.>>.

Art. 28.

1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal seguente:

<< *Articolo 135. (Visite di controllo dei parlamentari e dei consiglieri regionali)*

1. I deputati ed i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali ed i consiglieri provinciali delle province autonome, gli Assessori regionali e gli Assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'art. 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.
2. Nello svolgimento delle loro competenze i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone.>>.

Art. 29.

1. All'art. 187 del D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<< 2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Qualora dall'accertamento risulti uno stato di alterazione fisica e psichica in atto, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 186.>>;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<< 4. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 186.>>;

d) è aggiunto il seguente comma:

<< 6. L'art. 380 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è abrogato.>>.

Art. 30.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Welfare, è adottato il testo coordinato del testo unico e delle norme di modifica ed integrazione al testo stesso contenute nella presente legge.

Art. 31.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. Il Ministro della salute emana il decreto di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2 del testo unico, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 17-*bis* del testo unico, introdotto dall'art. 5 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
5. La costituzione o ricostituzione di commissioni statali o regionali, ai sensi della presente legge, avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
6. Il Ministro del Welfare e i presidenti delle giunte regionali emanano i decreti di cui al comma 3 dell'art. 127 del testo unico, introdotto dall'articolo 23 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
7. Il Ministro del Welfare emana il decreto di cui all'art. 134 del testo unico, introdotto dall'art. 27 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'art. 29 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Legalizzazione della prostituzione”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

quarantatré anni fa entrava in vigore la legge 20 febbraio 1958, n.75, detta legge Merlin. Le conseguenze provocate da mezzo secolo di regime “proibizionista” sulla prostituzione sono sotto gli occhi di tutti: la legge Merlin non solo non ha chiuso le case, ma ha aperto le strade; non solo non ha abolito lo sfruttamento, ma ha consegnato l'affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attività, recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l'abbandono della prostituzione alle persone che lo vogliono.

Sebbene la legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla prostituzione, su queste sono ricadute le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate a tale attività: la ricerca dei clienti, la pubblicità, il mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione, perfino l'affittare una casa a - o svolgere lavori di servizio per - una persona dedita alla prostituzione.

Dal combinato disposto delle leggi restrittive sull'immigrazione e della proibizione sostanziale della prostituzione é nato e si é sviluppato il racket del traffico delle persone ai fini di sfruttamento sessuale e oggi, la maggioranza delle persone coinvolte nella prostituzione sono straniere illegalmente presenti sul territorio italiano, e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.

Anche nel caso di prostituzione volontaria - situazione che riguarda soprattutto le persone di cittadinanza italiana - sussistono numerose situazioni di discriminazione o emarginazione: le persone che vi si dedicano non hanno infatti diritto a nessun tipo di copertura previdenziale o non hanno garanzie sull'ottenimento del compenso pattuito col cliente.

In alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti "sex workers" (lavoratori sessuali), si é deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi. Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima é "emersa" e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si é potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.

La proposta di legge di iniziativa popolare che presentiamo si ispira ai principi delle normative più avanzate e delle migliori prassi adottate all'estero, nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli ciecamente, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera.

ARTICOLI

Art.1 – Prestazione di servizi sessuali remunerati

L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge, che abroga la legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli articoli da 531 a 536 del codice penale.

Art. 2 – Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati

1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.

2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.

Art. 3 – Competenze dei Comuni

I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Articolo 4- Reati

1. E' punito con una pena di reclusione tra i 2 e i 10 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.

2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.

3. La prostituzione minorile é punita conformemente all'articolo 600 bis del Codice Penale introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sulle norme contro lo sfruttamento dei minori.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Modifica ed armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento e per le adozioni. Possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l’affidamento e l’adozione. abbreviazione delle procedure relative”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

con il presente progetto di legge di iniziativa popolare Radicali italiani propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento, e consentire all’adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.

La proposta mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l’affidamento e l’adozione. La legge vigente, infatti, prevede per i c.d. “single” la possibilità di ottenere l’affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge 184/1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a questo problema, consentendo anche a singole persone di ottenere l’adozione del minore.

Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo di articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti la legislazione danese, olandese e statunitense. L’adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio: si intende consentire l’adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell’interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all’adottando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.

Infine viene consentito all’adottato, previa autorizzazione del tribunale dei minorenni, l’accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l’identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.

ARTICOLI

Art. 1 (Modifiche alla legge n.184 del 1983)

1. All’art.2, comma 1, la parola “famiglia” è soppressa e sostituita dalle parole “coppia convivente in modo stabile e continuativo”.
2. All’art. 2, comma 4, la parola “famiglia” è soppressa e sostituita dalle parole “coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola”.
3. Il testo dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“1. L’adozione è consentita a singoli o coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando.
3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’aver già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire ,

nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati”.

4. All'art. 9, comma 2, le parole “famiglia affidataria” sono soppresse e sostituite dalle parole “affidatari come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 184/1983, come modificato dal comma 1 della presente legge”.

5. All'art. 22, comma 1, il termine “coniugi” è soppresso e sostituito dalla parola “istanti”.

6. All'art. 22, comma 5, la parola “coppie” è soppressa e sostituita da “coloro”; la parola “quella” è soppressa e sostituita dalle parole “il singolo o la coppia”.

7. All'art. 22, comma 6, prima delle parole “alla coppia” sono inserite le parole “al singolo o”.

8. All'art. 25, comma 1, le parole “sentiti i coniugi adottanti” sono soppresse e sostituite dalle parole “sentito il singolo o la coppia adottante”; all'ultimo capoverso, dopo le parole “nei confronti” si aggiungono le parole “del singolo o”.

9. All'art. 25, comma 2, il termine “coniugi” è sostituito da “persone”.

10. All'art. 25, comma 3, le parole “dei coniugi affidatari” sono soppresse e sostituite dalle parole “degli affidatari come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge 184/1983, come modificato dal comma 1 della presente legge”.

11. All'art. 25, comma 4, il termine “coniugi” è soppresso e sostituito dalle parole “componenti della coppia che ha richiesto l'adozione”; le parole “dell'altro coniuge” sono soppresse e sostituite dalle parole “del componente superstite”.

12. All'art. 25, comma 5, le parole “interviene separazione tra i coniugi affidatari” sono soppresse e sostituite dalle parole “la coppia si separa”; le parole “il coniuge o i coniugi” sono soppresse e sostituite dalle parole “uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno”.

13. All'art. 25, comma 6, le parole “ai coniugi adottanti” sono soppresse e sostituite dalle parole “al singolo o alla coppia adottante”.

14. All'art. 26, comma 3, il termine “sessanta” è sostituito da “trenta”.

15. All'art. 27, le parole “degli adottanti, dei quali” sono soppresse e sostituite dalle parole “della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui”.

16. All'art. 28, commi 1 e 4, le parole “i genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “il singolo o la coppia adottante”.

17. All'art. 28, il testo del comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: “L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza”.

18. All'art. 28, comma 8, le parole “i genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “il singolo o la coppia adottante”.

19. All'art. 29 bis, comma 3, la parola “quindici” è soppressa e sostituita dalla parola “sette”.

20. All'art. 29 bis, comma 4, lettera c, le parole “degli aspiranti genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione”.

21. All'art. 29, comma 5, le parole “quattro mesi” sono soppresse e sostituite dalle parole “quarantacinque giorni”.

22. All'art. 30, comma 1, le parole “due mesi” sono soppresse e sostituite dalle parole “trenta giorni”.

23. L'art. 31, comma 3, è modificato come segue: alla lettera d, le parole “agli aspiranti genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione”; alla lettera f, le parole “ai futuri genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione”; alla lettera h, le parole “i coniugi affidatari o i genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione”.

24. L'art. 35 è modificato come segue: al comma 4, le parole “ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori” sono soppresse e sostituite dalle parole “ai criteri stabiliti dalla presente legge”; le parole “nella nuova famiglia” sono soppresse e sostituite dalle parole “presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione”; al comma 4, capoverso, le parole “nella famiglia” sono soppresse e sostituite dalle parole “presso la persona singola o la coppia”; al comma 6, le parole “nella famiglia adottiva” sono soppresse e sostituite dalle parole “presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione”.

25. All'art. 37 comma 1, le parole “ai genitori adottivi” sono soppresse e sostituite dalle parole “al singolo o alla coppia adottante”.

26. Art. 39, comma 2, le parole “dei coniugi interessati” sono soppresse e sostituite dalle parole “degli interessati”.
27. All’art. 39 bis, comma 2, le parole “le coppie” sono soppresse e sostituite dalle parole “coloro che”.
28. All’art. 39 ter, comma 1, lettera b, il termine “coniugi” è soppreso e sostituito dalle parole “il singolo o la coppia adottante”.
29. All’art. 44, comma 3, dopo “comma 1” si aggiunge una virgola e vengono soppresse le parole “l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato”.
30. All’art. 47, comma 2, le parole “uno dei coniugi” sono soppresse e sostituite dalle parole “un componente della coppia”; le parole “dell’altro coniuge” sono sostituite dalle parole “del componente superstite”.
31. All’art. 48, comma 1, le parole “due coniugi” sono soppresse e sostituite dalle parole “una coppia”.
32. All’art. 51, comma 1, dopo le parole “del suo coniuge” e prima delle parole “dei suoi discendenti” si aggiungono le parole “o del suo convivente”.
33. All’art. 52, dopo “il coniuge” si aggiunge “o il convivente”.
34. All’art. 79, comma 1, le parole “i coniugi” sono sostituite dalle parole “coloro che”.

Art. 2 (modifiche al codice civile)

All’articolo 299 del codice civile è aggiunto il seguente ultimo comma:

“Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l’adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi”.

Proposta di legge di iniziativa popolare: “Riforma della legge sull’aborto, possibilità di ricorso all’aborto farmacologico, facilitazione dell’accesso ai metodi contraccettivi e della pillola del giorno dopo”

I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,

in una questione così difficile, così drammaticamente coinvolgente la coscienza della donna (e di tutti) come quella dell’aborto, è ammissibile che dominino ipocrisia e inganno? Noi riteniamo di no. Per questo presentiamo una proposta di legge che rappresenta in primo luogo un’operazione di pulizia e chiarezza. La sostanza della proposta di legge sta nell’abolizione della figura del c.d. “aborto di Stato” e nella previsione di misure che possano facilitare le donne nell’accesso alle tecniche contraccettive e abortive, in modo che possa essere evitata o resa meno traumatica, una scelta già’ di per se’ drammatica come quella di interrompere una gravidanza.

Con questa proposta di legge si prevede la possibilità’ per la donna di interrompere la propria gravidanza senza dover dimostrare a un medico l’esistenza di problemi personali, e inoltre si prevede la possibilità’ di praticare l’aborto anche nelle strutture sanitarie private oltre che in quelle pubbliche.

Infine, si e’ disciplinata la possibilità’ di interrompere la gravidanza utilizzando le tecniche di aborto farmacologico, (con la pillola RU486, già’ ampiamente diffusa in altri paesi europei) e si facilita l’accesso alle tecniche contraccettive, quali ad esempio la c. d. “pillola del giorno dopo”.

La presentazione di questa proposta di legge si e’ resa necessaria in quanto la legge 194, e le applicazioni che ne sono state fatte, hanno determinato una serie di difficoltà’ e di non più’ tollerabili contraddizioni. L’art. 1 della legge 194 stabilisce che lo Stato “tutela la vita umana dal suo inizio”.

Negli articoli successivi sono indicate le ipotesi nelle quali lo Stato ritiene di poter comunque autorizzare l’aborto. In particolare, esso è consentito entro i primi 90 giorni di gravidanza, purché’ la donna dichiari per iscritto, e un medico accerti, che la maternità potrebbe comportare un “serio pericolo per la sua salute, fisica o psichica”, oppure che potrebbe determinare altri gravi disagi legati “alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari”. Insomma, lo Stato non osa riconoscere che solo la donna può scegliere se diventare madre o no. Tuttavia ammicca alla donna, e le spiega che può comunque abortire, a condizione che dichiari, non la propria verità quale che sia, ma ciò’ che nella maggioranza dei casi è un falso, e cioè’ l’esistenza di problemi di salute, magari psichica, o l’esistenza di difficoltà’ economiche. Il medico, in questo contesto, è chiamato ad essere testimone-complice della falsa dichiarazione.

Una seconda grave incongruenza della legge 194 e’ quella che deriva dal fatto che, pur essendo l’aborto consentito nel nostro ordinamento, ne viene impedita la pratica nelle strutture sanitarie private a differenza di quanto accade per ogni altro intervento sanitario.

Tale questione acquista un rilievo e una valenza ulteriore nelle zone in cui vi e’ una forte presenza di medici obiettori nelle strutture pubbliche, che determina difficoltà e ritardi nella predisposizione degli interventi sanitari più’ opportuni a tutela della possibilità’ di scelta e della salute della donna.

All’obiezione per la quale si sostiene che la legge 194 nei fatti comunque funzioni, rispondiamo che ciò’ e’ vero solo in parte e, quasi sempre, solo grazie ad ipocrisie e menzogne che sono richieste e imposte dalla stessa legge.

L’approvazione di questa proposta di legge, che rimanda alla responsabilità’ e alla coscienza della donna le decisioni relative all’interruzione della gravidanza, è a nostro avviso l’unica strada seria da percorrere per evitare che si arrivi all’imposizione di ulteriori limiti alla possibilità’ di scelta della donna quindi all’aumento degli aborti praticati in modo clandestino, con drammatiche conseguenze per la salute di centinaia di migliaia di donne.

ARTICOLI

Art. 1 (Al testo della legge 22 maggio 1978, n°194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, sono apportate le seguenti modificazioni)

1. L'articolo 1 è modificato dal seguente: "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Lo Stato garantisce la salute della donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei modi e nei tempi più opportuni da lei desiderati. Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una gravidanza e ad affrontarne i rischi fisici e psichici, o quelli economici e sociali connessi e conseguenti alla gravidanza per lei o per la propria famiglia. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Compito dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali è quello di contribuire a rimuovere le cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza nel rispetto della libera valutazione della donna. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovono e sviluppano i servizi sociali-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari ed a quelli di emergenza in condizioni di efficacia."

Art. 2

Aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

"Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere garantiscono le prestazioni di emergenza contraccettiva. I consultori ed i medici delle strutture sanitarie non possono differire le prestazioni urgenti di tipo contraccettivo, se non certi della loro effettiva prescrizione in tempi utili e nelle modalità più efficaci"

Art. 3

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Per l'interruzione volontaria di gravidanza entro la 15^a settimana compiuta, 105° giorno di amenorrea o 90° percentile ecografico, la donna si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a un medico di una struttura socio sanitaria o a un medico di sua fiducia."

Art. 4

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Il consultorio, il medico della struttura socio-sanitaria, e il medico di fiducia hanno il compito, qualora la donna lo richieda e lo consenta, di esaminare con la donna e, qualora egli accetti, con il padre le possibili soluzioni ai problemi proposti per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare. Il consultorio ed il medico di fiducia informano la donna sulle procedure e sui metodi medici e chirurgici di interruzione di gravidanza appropriati per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti ove potere praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite. Quando il medico riscontri l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza, con il quale la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate ed iniziare subito l'intervento abortivo. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine del colloquio e degli accertamenti relativi all'esistenza della gravidanza, di fronte alla richiesta di procedere all'aborto le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta. Con questo documento la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate per programmare l'intervento abortivo più indicato per l'epoca gestazionale ed i desideri della donna, iniziando subito la procedura operativa medica o chirurgica."

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"L'interruzione volontaria di gravidanza, dopo la 15^a settimana, può essere praticata:"

Art. 5

All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

"c) quando siano accertate situazioni personali e sociali che comportino gravi pericoli per lo stato di benessere sociale della donna dal proseguimento della gravidanza per lei o per la propria famiglia, non

superabili con ragionevole certezza dagli interventi sociali ed economici di cui la donna potrà probabilmente usufruire.”

Art. 6

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“La donna che ha ottenuto il documento per l'interruzione di gravidanza può rivolgersi alle Aziende Ospedaliere ed alle Aziende Sanitarie ove esista una divisione o un servizio di Ostetricia e Ginecologia, di Ostetricia, o di Ginecologia, o ad una delle altre sedi autorizzate, le quali sono tenute a prendere subito in carico la donna, procedendo all'intervento abortivo più appropriato, direttamente o mediante accordi con altri enti. Le interruzioni di gravidanza eseguite con metodi medici precoci o con metodi chirurgici precoci, possono essere praticati, in parte o completamente, presso i consultori e le strutture territoriali ambulatoriali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere, qualora vi sia la possibilità di fare riferimento a divisioni di Ostetricia e Ginecologia attive 24 ore per gli eventuali interventi di urgenza. Le interruzioni di gravidanza fino alla 15^a settimana, o anche oltre la 15^a settimana, possono essere praticate presso case di cura private che ne facciano richiesta e siano provviste dei requisiti igienico sanitari previsti dalla Regione. Le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie e le strutture private autorizzate, devono prendere subito in carico la donna che a loro si rivolge, nel rispetto della dignità e della riservatezza, e garantire il metodo abortivo più indicato per l'epoca gestazionale nel minore tempo utile, iniziando subito la procedura operativa medica o chirurgica. La Regione stabilisce e aggiorna annualmente le tariffe di riferimento per le varie tecniche di interruzione, di gravidanza sulla base dei costi e gli onorari effettivamente riconosciuti alle Aziende Ospedaliere e ad esse si fa riferimento per tutte le procedure di pagamento e di rimborso. In qualsiasi momento, anche quando gli atti medici o chirurgici finalizzati ad interrompere la gravidanza siano già in atto, su richiesta della donna si deve sospendere la procedura in corso garantendo l'assistenza.”

Art. 7

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Lo Stato, in materia di interruzione volontaria della gravidanza, riconosce la possibilità di sollevare obiezione sulla base di una norma opposta interiorizzata nella coscienza dell'obiettore, ma garantisce l'esecuzione di un atto legittimo previsto a tutela della salute collettiva e della donna. Lo Stato e le Regioni garantiscono che sia lo stato di obiettore e sia quello di esecutore della presente legge non comportino discriminazioni. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, che sollevi obiezione di coscienza, non deve prendere parte alle procedure e alle attività specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione della gravidanza, ma è tenuto, nell'ordinaria attività di servizio, a garantire l'assistenza durante e dopo l'induzione e l'esecuzione dell'aborto. Il personale obiettore non può comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi sia un pericolo imminente per la vita della donna o un grave rischio per la sua integrità fisica e psichica. Le convinzioni personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o recarle danno nella tutela sanitaria della sua scelta. L'obiezione di coscienza viene comunicata alla Regione tramite il Direttore sanitario o il dirigente sanitariocompetente all'atto dell'assunzione, della stipulazione di una convenzione o dell'abilitazione ed è immediatamente efficace. Può essere comunicata successivamente in qualunque momento e la sua efficacia inizia dal mese successivo, come pure la sua revoca. La comunicazione di obiezione è un atto pubblico e annualmente la Regione pubblica l'elenco dei medici obiettori e dei medici non obiettori, suddiviso per azienda, per presidio ospedaliero, e per divisione o servizio di Ostetricia e Ginecologia, nonché per provincia di attività per tutti i medici iscritti all'albo professionale. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aggiornano annualmente gli elenchi dei propri medici esponendoli all'entrata degli ospedali, dei poliambulatori, dei consultori e dei reparti di Ostetricia e Ginecologia con indicata la eventuale condizione di obiettore. Se chi ha sollevato obiezione di coscienza prende parte a procedure abortive volontarie al di fuori dei casi previsti da questo articolo, oltre alla revoca immediata, indipendentemente da ogni altra implicazione penale e civile, viene sottoposto a procedimento disciplinare presso la struttura sanitaria competente e/o l'ordine provinciale con la previsione di una sospensione di almeno sei mesi.”

Art. 8

L'articolo 10 è soppresso.

Art. 9

All'articolo 11 sostituire "medico provinciale" con "alla Regione tramite il dirigente sanitario"

Art. 10

1. All'articolo 12 al secondo comma sostituire "diciotto anni" con "sedici anni". Al terzo comma sostituire "nei primi novanta giorni" con "fino alla 15^a settimana compiuta". All'ultimo comma sostituire "dopo i primi novanta giorni" con "dopo la 15^a settimana compiuta" e "anche alla minore di 18 anni" con "anche alla donna di età inferiore ai sedici anni". Aggiungere al termine il seguente comma: "Le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche alle donne di età inferiore a diciotto anni, ma superiore a sedici anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la patria potestà."

Art. 11

All'articolo 13 sostituire l'ultimo comma con "Il provvedimento del giudice tutelare costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero."

Art. 12

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

"La partecipazione del medico all'applicazione della presente legge non deve determinare alcuna esclusione dalle altre attività ospedaliere, alcun pregiudizio alla propria crescita professionale medica e chirurgica e deve essere considerata come titolo, al pari delle altre attività, nelle valutazioni di carriera. L'aggiornamento professionale sulle tematiche relative all'interruzione volontaria di gravidanza deve essere previsto annualmente in modo separato, specifico e aggiuntivo per il personale coinvolto"

Art. 13

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

"Le Regioni garantiscono l'aggiornamento professionale del personale che esegue le interruzioni volontarie di gravidanza, in modo specifico e aggiuntivo, vigilando che la partecipazione alle attività previste per l'applicazione della presente legge non costituisca in alcun modo un pregiudizio alla crescita professionale medica e chirurgica e alla carriera."

Art. 14

All'articolo 19, al comma 4 sostituire "anni diciotto" con "anni sedici"